



Prot. n. 87.2026/S.R.VENETO

Padova, 14/04/2026

Al Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia

P.E.C.: prot.dap@giustiziacert.it

-ROMA -

All'Ufficio III Relazioni Sindacali D.A.P.

EMAIL: relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it

-ROMA -

E, p.c.

Alla Segreteria Nazionale O.S.A.P.P.

-ROMA -

**Oggetto: Ricorso avverso la decisione della C.A.R. Triveneto delibera n. 01.2026 –
Violazione artt. 10 co. 3 A.N.Q. e 16 co. 7 P.I.D. – Direzione Casa di Reclusione di Padova.**

Il sottoscritto Mario Giuffrè, in qualità di Delegato Nazionale Veneto dell'O.S. O.S.A.P.P.,
visti:

- Art. 2, comma 3 dell'Accordo Nazionale Quadro (di seguito A.N.Q.) del Corpo di Polizia Penitenziaria del 5 ottobre 2023;
- Art. 5, comma 2 della Commissione di Garanzia del 15 giugno 2010;
- Art. 8 co. 2 del regolamento C.A.R. Triveneto del 11.12.2023;

impugna formalmente la decisione della Commissione Arbitrale Regionale (C.A.R.) Triveneto con delibera n. 01/2026 (**all. a**) di rigetto del ricorso presentato nei confronti della Direzione della C.R. di Padova, con protocollo OSAPP VENETO n. 198.2025/S.R.VENETO del 30/11/2025 (**all. b**), per le motivazioni di seguito esposte.

Premesso che il ricorso alla C.A.R. verteva – sulla base degli atti prodotti dalla Direzione della C.R. di Padova – sull'effettivo ampliamento organico dell'Ufficio Comando, avvenuto mediante l'assegnazione di un Sovrintendente addetto agli atti di P.G.; rilevato che la C.A.R. ha rigettato l'istanza basandosi esclusivamente sull'art. 370 c.p.p., si evidenzia come tale decisione sia frutto di un travisamento dei fatti. Tale circostanza è emersa chiaramente durante la seduta, nella quale il rappresentante della scrivente ha ribadito che l'oggetto del contendere non è la facoltà della Procura di delegare attività di polizia giudiziaria, bensì l'incremento di organico presso l'Ufficio Comando derivante dalle modalità attuative scelte dalla Direzione, che la ricorrente traduce in:



- **Creazione di un posto di servizio "ombra":** L'attività di P.G. delegata dalla Procura al Comando dell'istituto Penitenziario non è un evento sporadico, ma una mansione strutturale che, come ammesso dal Comandante di Reparto nella sua relazione, richiede una postazione fisica e l'uso di risorse dell'Ufficio Comando.
- **Violazione dell'art. 10, co. 3 A.N.Q.:** La Direzione ha individuato "di fatto" un posto di servizio che richiede particolari attitudini, ma lo ha coperto con una scelta fiduciaria basata su "pregressa esperienza", sottraendolo alla contrattazione decentrata e alle procedure di interpello che garantiscono pari opportunità a tutto il personale.

La C.A.R. sostiene che non vi sia stato incremento dell'Ufficio Comando. Tuttavia, la relazione del Comandante (allegata nel ricorso CAR) afferma esplicitamente che *"con il personale attualmente in servizio all'Ufficio Comando non si riesce ad adempiere a tutte le incombenze"*. L'assegnazione del Sovrintendente P.S., con termine vago "sino a termine esigenze", maschera un incremento organico mascherato da "delega".

Il P.I.D. (ART. 16 co. 7) Triveneto consente incrementi temporanei per emergenza per un **massimo di 30 giorni**, limite ampiamente superato nel caso di specie.

A conferma che l'assegnazione non risponde a una necessità tecnica infungibile di P.G., ma a una mera assegnazione di "favore" / opportunità, si evidenzia che:

- **Assenza dal servizio:** Come risulta dai fogli di servizio allegati, il Sovrintendente P.S. risulta **assente dal servizio dal 06/12/2025**.
- **Fungibilità dell'incarico:** Nonostante la lunga assenza dell'unità "delegata", le attività di P.G. non risultano interrotte (l'O. di S. richiamato nel ricorso di CAR non risulta da comunicazioni ufficiali revocato) o assegnate specificatamente ad altre unità. Visto che dal 06/12/2025 alla presentazione del presente ricorso non risultano comunicazioni ufficiali che l'incarico di delega atti P.G. sia stato assegnato ad altre unità di Polizia Penitenziaria che non svolgono servizio presso l'Ufficio comando dell'Istituto di Padova, di fatto e come naturale conseguenza le stesse sono state assorbite dagli altri addetti dell'Ufficio Comando. Ciò smentisce la tesi della Direzione circa l'indispensabilità di quella specifica unità e conferma che il compito poteva e doveva essere assegnato tramite interpello o rotazione, poiché ricadente nelle competenze generali del personale d'ufficio Comando.

L'utilizzo strumentale dell'art. 370 c.p.p. non può essere una "zona franca" per violare i principi di trasparenza dell'A.N.Q. Se un'attività diventa quotidiana e richiede una postazione in ufficio, essa diventa a tutti gli effetti un posto di servizio soggetto a interpello. L'assenza del dipendente dimostra che non vi era alcuna urgenza o competenza esclusiva che



giustificasse il salto delle procedure sindacali. Tal fatto viene anche dimostrato dalla circostanza che il sovrintendente fino a settembre 2025 svolgeva servizio presso il PRAP di Padova, essendo risultato vincitore di interpello presso il Provveditorato richiamato. Nell' Ottobre 2025 è rientrato in sede C.R. Padova e il 27 ottobre dello stesso mese è stato nominato a svolgere delega di atti di P.G.; dall'analisi dei procedimenti penali mansionati nell'ordine di servizio in questione, si rileva che tali procedimenti erano stati avviati nelle seguenti date: 2023, 2024, 2025, annualità tutte nelle quali il sovrintendente in questione risultava assegnato presso il PRAP di Padova o ancora nel ruolo degli agenti-assistenti.

Tanto premesso, la scrivente O.S. **CHIEDE**:

- La riforma della decisione della C.A.R. Triveneto;
- L'accertamento della condotta elusiva della Direzione della C.R. di Padova;
- La revoca dell'O.d.S. 154/2025 e l'attivazione di un tavolo sindacale locale per definire le procedure di interpello per la copertura di ruoli di supporto all'attività di P.G. operanti nell'unità operativa Ufficio Comando, garantendo a tutti i dipendenti aventi diritto la possibilità di concorrere.

In merito alle tempistiche del ricorso e i termini previsti, si partecipa che la delibera della CAR Veneto è avvenuta in data 21/01/2026, i verbali della delibera risultano ricevuti dalla scrivente in data 02/02/2026; In seguito alla ricezione del verbale, la scrivente O.S. ha richiesto in data 08/02/2026 (**all. e**) l'acquisizione del file audio della seduta CAR in argomento. La stessa non ha avuto benevolo riscontro in data 20/02/2026 (**alle. f**).

Distinti saluti.

Il Delegato Nazionale Veneto O.S.A.P.P.

Mario Giuffrè

Allegati:

- (**all. a**) Decisione di rigetto della C.A.R. Triveneto (delibera 01/2026);
- (**all. b**) Ricorso originario O.S.A.P.P. CAR prot. n. 198.2025;
- (**all. c**) Ordine di servizio n. 154 del 22/10/2025 Direzione C.R. PADOVA;
- (**all. d**) Fogli di servizio effettivo del Sovr. P.S. (attestanti l'assenza dal 06/12/2025);
- (**all. e**) Richiesta OSAPP acquisizione file audio seduta CAR 01.2026 Triveneto;
- (**all. f**) Riscontro PRAP di Padova alla richiesta OSAPP file audio seduta CAR.
- (**all. g**) Art.16 PID Triveneto aggiornato alla seduta del 05/03/2026.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
1ª Sezione - Affari generali

Il giorno **21** del mese di **gennaio** dell'anno **2026**, alle ore 9.00, presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Padova, giusta convocazione diramata dal Presidente della C.A.R. con nota n. 2300 del 15.01.2026, si riunisce la Commissione Arbitrale Regionale.

Presiede la Commissione **il Presidente della CAR, dott.ssa Rosella Santoro-Provveditore Regionale.**

Come di consueto, in considerazione della peculiare modalità di collegamento, le votazioni per ciascun caso avverranno con appello nominale.

E' altresì presente, per il supporto tecnico e per la verbalizzazione, la dott.ssa Anna Marotta, Responsabile della Sezione I dell'Ufficio I.

La Commissione esamina il caso **n.01/2026** per il quale sono presenti da remoto, quali componenti di **parte pubblica** la dott.ssa Annarita Nuzzaci, la dott.ssa Irene Iannucci, la dott.ssa Tiziana Paolini, il dott. Mattia Arba, dott.ssa Emanuela Marinucci (in presenza), il dott. Carlo Torres (in presenza).

Sono presenti da remoto per la **parte sindacale**: Sig. Antonio DInapoli (SAPPE), Sig. Andrea Mazzaresse (SiNAPPE), Sig. Giovanni Preziosa (OSAPP), Sig. Nicolino Budano (UILPA PP), Sig. Marco Gallo (USPP), sig. Matteo Iannuzzi (CISL).

La commissione è chiamata ad esprimersi sulla vertenza presentata dall'O.S. **Osapp** per presunta violazione da parte della Casa di Reclusione di Padova dell'art.10, co.3, dell'accordo quadro nazionale e dell'art.16, co. 7 del protocollo di intesa distrettuale.

Il Presidente illustra il caso anche alla luce del tentativo di conciliazione svoltosi il 04 dicembre 2025, successivamente, chiede di esporre il ricorso.

L'Osapp premette le violazioni citate nel ricorso, contesta in particolare quanto segue. Dalla data del 22 ottobre 2025 la direzione della CR Padova disponeva, tramite ordine di servizio, l'individuazione di un sovrintendente allo svolgimento di determinate attività di polizia giudiziaria. A seguito di questa assegnazione, partita dal giorno 27.10, la sigla si è resa conto che detto Sov.te veniva incardinato di fatto all'interno dell'Ufficio comando, avendolo constatato anche attraverso il modello 14A, dove lo stesso risultava come "addetto dell'ufficio comando". L'Osapp ha rivolto una richiesta alla direzione per un confronto sindacale finalizzato eventualmente ad ampliare l'organico dell'ufficio comando e quindi poi successivamente individuare un soggetto da immettere all'interno dell'Ufficio comando, tramite le modalità di interpello previste dagli accordi.

La Direzione, il 25 novembre, rispondeva che la sua intenzione non era quella di incrementare l'organico, ma quella di individuare un soggetto su nomina fiduciaria del Comandante, addetto a determinate attività di polizia giudiziaria, però nella risposta ha allegato anche la relazione tecnica rilasciata dal Comandante del reparto, nella quale si evidenziano la difficoltà che ha l'ufficio comando nel mandare avanti tutte le attività amministrative all'Ufficio comandate e, contestualmente, le attività di polizia giudiziaria



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
1^a Sezione - Affari generali

che sono state incardinate e delegate al comando di polizia Penitenziaria presso la CR Padova. Per tale motivo ammette di fatto che l'individuazione del sovrintendente non è un'individuazione solo e specificamente per le attività di polizia giudiziaria delegate, bensì per fornire supporto all'ufficio comando per tutte le attività dell'Ufficio stesso. In fase di conciliazione la sigla sindacale Osapp era aperta a un punto di incontro chiedendo nuovamente alla direzione un confronto tra le parti sindacali e la parte pubblica per strutturare meglio l'ufficio comando o, eventualmente, visti i carichi di lavoro e le deleghe che arrivano da parte delle procure per le numerose attività di polizia giudiziaria della CR di Padova, individuare e strutturare un "ufficio di polizia giudiziaria all'interno della casa di reclusione".

Questo non è stato accolto dalla direzione della CR Padova, che l'ha posto solo ed esclusivamente come un'eventualità, e per tale motivo non si è proceduto alla conciliazione. L'OSapp ha attivato questa CAR per le suddette motivazioni, quando è stata ricevuta la relazione del Comandante, testualmente il comandante riferisce: *"con il personale attualmente in servizio, l'Ufficio Comando non riesce ad adempiere a tutte le incombenze amministrative e a svolgere contestualmente tutte le attività di polizia giudiziaria delegate"*. Questo, di fatto, certifica che l'assegnazione del sovrintendente non è un incarico extra organico, ma una risposta strutturale alla carenza dell'ufficio comando e quindi tale incremento deve sottostare rigorosamente a ciò che è previsto all'art.16, co. 7 del PID, ovvero con una durata massima dei 30 giorni in caso di urgenza, si poteva individuare il soggetto e poi chiedere un confronto sindacale per l'ampliamento dell'Ufficio e successivamente indire un interpello come è previsto. La sigla contesta altresì la scelta basata sulla mera, pregressa, meritoria esperienza del dipendente in posti di servizio, perché ricorda che l'accordo quadro nazionale prevede che in materia di assegnazione a posti di servizio, ambiti o cariche fisse non è prevista la nomina fiduciaria, quindi si sarebbe dovuto procedere nuovamente con un interpello, e questo ha comportato una violazione del principio di trasparenza e di pari opportunità tra il personale.

Successivamente fa notare come c'è stato un artificio abbastanza "goffo" da parte della direzione per porre rimedio. Inizialmente, come detto prima, il sovrintendente succitato veniva indicato come addetto all'ufficio comando; solo successivamente alla nota dell'OSapp, essendosi resi conto della collocazione la Direzione ha modificato sul gusweb la dicitura da "addetto ufficio comando" a "delega ad attività di P.G."

L'ultima violazione che si intende evidenziare è la mancanza di un termine, perché sia nella relazione tecnica sia nell'ordine di servizio è previsto fino a cessate esigenze, quindi non c'è un limite temporale definito, soprattutto se si considera che le esigenze di un istituto come la CR sono interminabili. Ribadisce che il limite sarebbe invalicabile per i casi di esigenze di emergenza, così come previsto dagli accordi, ed è di 30 giorni che però in questo caso non sono rispettati. Si ribadisce l'illegittimità del provvedimento e si chiede alla CAR di disporre l'immediato rientro dell'unità del servizio a turno e l'indizione del regolare interpello per le esigenze rappresentate a seguito del confronto sindacale, per



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
1^a Sezione - Affari generali

l'ampliamento o dell'Ufficio comando oppure per l'individuazione e la strutturazione di una sezione di PG all'interno della casa di reclusione di Padova.

Il Presidente precisa che la Direzione può anche scegliere di sottoporre alle sigle sindacali un tavolo di confronto per ampliare l'ufficio comando ma se il Comandante ha delle indagini e ha necessità di delegare a persone da lui individuate lo può fare comunque. Lo prevede una legge dello Stato.

L'Osapp aggiunge che l'attività delegata dal Comandante sulla polizia giudiziaria è chiaro che può essere delegata a chiunque. Tiene a precisare che non si è mai visto che una Direzione abbia dovuto emanare un ordine di servizio a seguito di un'attività delegata. Il Comandante affida l'attività delegata senza che nessuno debba sapere che tipo di attività sta facendo. Invece, nell'ods contestato la Direzione ha addirittura inserito i riferimenti dei vari procedimenti mentre nessuno dovrebbe sapere che tipo di attività è stata posta in essere. Molti colleghi attualmente in servizio dei vari istituti espletano attività di polizia giudiziaria, ma rimangono incardinati nel loro servizio e molti rimangono nel servizio a turno ed espletano comunque le attività di polizia giudiziaria a loro delegata. Il delegato non viene posto all'interno dell'ufficio comando per svolgere determinate attività. Inoltre il soggetto a seguito della conciliazione è in assenza da lungo tempo. Viene da chiedersi chi sta svolgendo attualmente queste attività? E' consapevole che questo non è un problema che la CAR deve affrontare ma è evidente che per l'importanza e la pregnanza di queste attività, a qualcun altro dovevano essere delegate e quindi la direzione, si sarebbe dovuta comportare nella stessa maniera, individuando un altro soggetto.

Il Presidente chiede ai componenti della CAR di intervenire.

L'Uspp crede che sia necessario fare un pò di chiarezza a livello interregionale, poiché vede dagli atti che il comandante di reparto ha rappresentato bene la questione, cioè che il Sovrintendente non è incardinato come carica fissa, ma bensì è delegato per nomina fiduciaria. Crede che a livello regionale bisognerebbe fare un pò di chiarezza su questo, perché nel rispetto del principio che cita il ricorrente (dell'accordo quadro) che prevede i compiti particolari sui livelli medi e massimi di sicurezza, bisogna fare comunque un passaggio decentrato per poi fare l'interpello. Esiste inoltre il decreto ministeriale del 28 luglio 2017 che va a blindare all'interno dei nuclei regionali, previsto per il NIC e di conseguenza al NIR e in particolare cita l'articolo quattro, comma 5 dove si prevede appunto che i comandanti dei reparti possono individuare chi vogliono per la delega, disposta dalla procura, quindi anche alla luce di questo principio bisogna fare un po' di chiarezza perché è capitato anche in altri istituti e non sempre si solleva la questione, però non chiarisce effettivamente il ruolo delle organizzazioni sindacali rispetto alle attività che stanno emergendo. Le sigle non vogliono sapere "il cosa" ma si vuole sapere eventualmente se si sta istituendo un'organizzazione di lavoro all'interno destinata ad alcune unità di personale delegate dal comandante, perché il comandante può avere più deleghe e può distribuirle a più persone, in modo fiduciario. Occorrerebbe chiarire la posizione delle sigle sindacali in applicazione della legge DM rispetto alle funzioni del



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I

1^a Sezione - Affari generali

comandante e distinguere le nomine fiduciarie e le attività ordinarie dell'ufficio comando. **L'Osapp** in risposta all'USpp chiarisce quanto già prima evidenziato e cioè che il sovrintendente è stato incardinato nell'unità operativa dell'ufficio comando.

Il SiNAPPe, relativamente a quanto rappresentato dalla sigla ricorrente in merito a una relazione redatta dal comandante, dove si evincerebbe sostanzialmente che un'unità di polizia penitenziaria è stata posta all'ufficio comando non per le attività di polizia giudiziaria, ma per fare attività che sarebbero di pertinenza invece del personale addetto all'ufficio comando, evidenzia che dalla lettura della relazione del comandante, non si percepisce assolutamente in nessuna parte che quell'unità sia stata messa all'ufficio comando per fare altro e non per fare attività di polizia giudiziaria. Legge testualmente il testo della relazione e conclude affermando che sostanzialmente queste attività in passato le aveva fatte il personale addetto all'ufficio comando e oggi le svolgerebbe il sovrintendente. Chiede alla sigla ricorrente se c'è qualche passaggio magari che gli sfugge, dove invece è evidenziato che questo sovrintendente all'ufficio comando va a fare attività non consone a quelle di attività di polizia giudiziaria.

L'OSapp risponde leggendo l'inizio della relazione in cui è stata evidenziata la necessità di fare fronte alle esigenze amministrative "e" contestualmente far fronte alle attività di polizia giudiziaria.

Il SiNAPPe non concorda e rilegge nuovamente la relazione del Comandante anche in riferimento al passaggio successivo a quello citato dall'OSapp. Ribadisce che non percepisce quanto contestato dalla sigla ricorrente.

Il Dott Arba rappresenta che la questione si risolverebbe se si conoscesse la Costituzione e il codice di procedura penale e gli spiace che appartenenti al corpo abbiano dimostrato oggi che non conoscono la polizia giudiziaria "di base", le regole di base del codice di procedura penale e della Costituzione. In primis cita l'articolo 109 della Costituzione secondo il quale l'autorità giudiziaria dispone "direttamente" della polizia giudiziaria. Non è stato scritto a caso nel 1947. Questo vuol dire che non ci sono intermediari di nessun tipo e non vuol dire che ci sono accordi sindacali o cose varie, è previsto che dispone "direttamente". E già questo sarebbe sufficiente. Poi il richiamo agli interpellati, alle pari opportunità in linea teorica risponde a principi vigenti ma chiede qual è il fondamento costituzionale di questa affermazione? Cita l'articolo 97 della Costituzione e chiede : cosa prevede? Ai pubblici uffici si accede per concorso pubblico, salvo diversa disposizione di legge. Perché hanno previsto un'eccezione? Perché forse ci sono delle attività : esempio, la legge 124 del 2007 in materia di servizi segreti per i quali si selezionano certe persone con certe qualità. Tutti sanno che come Direttore, difensore del ruolo della Polizia Penitenziaria, auspica da sempre una crescita del Corpo. Ma se vogliamo crescere, serve anche gente specializzata e per certi tipi di attività di polizia giudiziaria, che non vuol dire fare il verbalino dell'articolo 349, ma significa fare attività di intercettazione e OCP (osservazione, controllo e pedinamento) o fare altre attività delicatissime per le quali non si può incaricare chiunque e non si può selezionare le persone con l'interpello. Percepisce che non si conoscono le basi dell'Ordinamento della



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
1^a Sezione - Affari generali

Repubblica italiana e neppure la gerarchia delle fonti. In secondo luogo, esiste un principio nella polizia giudiziaria: la segretezza. Chi fa attività di P.G. deve avere certe caratteristiche e non sempre rispetta l'orario di lavoro di 6 ore per inderogabili esigenze di servizio. Le sigle sindacali pensano di applicare queste regole alla PG? Vuol dire che non si conosce la polizia giudiziaria. E lui la conosce perché nei precedenti lavori, quando stava in procura ed era un civile che lavorava coi magistrati, i magistrati sceglievano il personale perché serve riservatezza, conoscenza, che non vuol dire avere la laurea, vuol dire conoscere le disposizioni. E adesso, dopo tutta la rivoluzione del processo penale telematico, è convinto che se rivolge due domande al personale è altamente probabile che ci sarebbero come risposta delle scene mute. Forse non a tutti è chiara la responsabilità che ne consegue. Non si avvia solo il disciplinare previsto dal decreto n.449. Se si conoscesse il codice di procedura penale si saprebbe che esistono le disposizioni attuative che prevedono gravi conseguenze quando salta una delega o un' intercettazione. Si vuole forse mettere in gioco la responsabilità del Comandante? Questo si intende per crescita del Corpo? Se vogliamo essere un'eccellenza nell'Amministrazione cominciamo a dire che ci sono delle differenziazioni da fare. Se si dovesse fare l'interpello e un appartenente del corpo "corrotto", partecipa all'interpello e lo vince non potrebbe essere impiegato. Sicuramente farebbe ricorso e cosa bisognerebbe rispondere che lui è l'indagato? Violando così il principio di base delle indagini preliminari, cioè la segretezza? Il processo è pubblico, ma processo e procedimento, basi di procedura, che tutti gli appartenenti al Corpo dovrebbero conoscere, sono due cose diverse. Poi in presenza di attività di indagini complesse, laddove bisogna riferirsi al PM, se l'interpello è scaduto e occorre sostituire le unità impiegate con personale che non conoscono le attività di PG, magari in un momento delicatissimo delle indagini, si esporrebbe sempre il Comandante a pericolose conseguenze. Le sigle sindacali non si possono ingerire in nessun modo. Sin d'ora dichiara che se passa la regola dell'interpello, chiederà immediata udienza al Procuratore della Repubblica di Rovigo e della DDIA e se dirà che si deve sottostare agli accordi presi in questa sede è convinto che ci saranno provvedimenti immediati. Si appella al codice che è la legge che sta "un pelo" sopra agli accordi in virtù della c.d. "gerarchia delle fonti".

L' OSAPP tiene a precisare che nessuno ha mai detto che l'attività giudiziaria deve essere sottesa a un interpello. Attenzione, questo non è stato detto. Il ricorso verte sul fatto che il soggetto individuato, sebbene individuato utilizzando l'escamotage delle attività delegate della polizia giudiziaria è stato "incardinato" nell'ufficio comando. Questo è stato detto. Non è stato detto che i comandanti adesso devono sottendere agli accordi pattizi per poter intervenire nell'attività delegata perché tutti sanno che all'interno delle sezioni lavorano persone, agenti che sono titolari di delega di attività di PG ma lavorano nel servizio a turno, lavorano all'interno delle sezioni, non sono state poste all'interno dell'Ufficio comando per svolgere le proprie attività. Come ha detto il dott. Arba l'attività di polizia giudiziaria è un complesso di attività che non si limita nella redazione di atti di indagine.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I

1^a Sezione - Affari generali

Il Dott. Arba invita l'OSapp a studiare meglio cos'è la PG.

L'Osapp lamenta i toni della discussione adottati dal dott. Arba

Il Presidente invita i presenti alla moderazione e passa la parola alla dott.ssa Nuzzaci

La dott.ssa Nuzzaci evidenzia che il Dott. ARBA e l'Uspp hanno già sufficientemente illustrato la questione. Per quanto riguarda l'attività di P.G. si tratta di un incarico che conferisce il comandante del reparto e c'è un DM che stabilisce che il comandante del reparto assegna gli incarichi delegati su nomina fiduciaria, quindi se la persona, come immagina, è stata individuata come attività delegata, nulla quaestio, se invece è nell'ufficio comando è soggetta ad interpello. Ciò non vuol dire se si siede nell'ufficio comando ma vuol dire se fa attività dell'ufficio comando.

L'Osapp chiede ai direttori presenti di rispondere al seguente quesito: se un comandante di reparto decidesse di informarli che in presenza di un'attività di P.G. è stato delegato un determinato soggetto come titolare di quell'attività, è previsto che i direttori emanino un ordine di servizio o una disposizione di servizio? perché in questo caso è stata fatta?

Il Presidente invita a riflettere sul fatto che la forma adottata dalla Direzione possa essere stato non tanto corretta.

L'OSapp risponde che non si tratta di una forma non tanto corretta, perché il tutto abbastanza ambiguo e richiama la relazione tecnica del Comandante di Reparto. L'ods del Direttore, a parere della sigla, è stato un escamotage.

La Uilpa PP ritiene che si sta andando al di fuori della materia del contendere, perché la materia del contendere verte sull'incremento dell'ufficio comando per il quale non è stato fatto un passaggio sindacale.

Il Dott. Arba ritiene che si debba anche evidenziare che il modello 14A è un ordine (articolo 30 del regolamento di servizio), e che per svolgere certe attività (es: le intercettazioni) le stanze devono avere certe caratteristiche.

Il Presidente prende atto degli interventi e chiede ai componenti della CAR di votare.

Si riporta l'esito della votazione.

1^a Votazione:

COMPONENTI PARTE PUBBLICA

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO
1. DOTT.SSA ANNA RITA NUZZACI	x	
2. DOTT.SSA IRENE IANNUCCI	x	
3. DOTT. SSA TIZIANA PAOLINI	x	
4. DOTT. MATTIA ARBA	x	
5. DOTT.SSA EMANUELA MARINUCCI	x	
6. DOTT. CARLO TORRES	x	



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
1ª Sezione - Affari generali

COMPONENTI PARTE SINDACALE		RIGETTO	ACCOGLIMENTO
7.	SAPPE	DINAPOLI	x
8.	SINAPPE	MAZZARESE	x
9.	OSAPP	PREZIOSA	x
10.	UILPA	BUDANO	x
11.	USPP	GALLO	x
12.	CISL	IANNUZZI	x

TOTALE ACCOGLIMENTO 4

TOTALE RIGETTO 8

Il ricorso è rigettato

La motivazione in base alla quale la Commissione rigetta il ricorso consiste nel non aver ravvisato nel comportamento della Direzione della Casa di Reclusione la violazione dell'art 16, comma 7 del PID, in quanto non è emerso che il Sovrintendente sia stato assegnato all'Ufficio Comando. L'incarico conferito non ha determinato alcun incremento del predetto Ufficio, trattandosi piuttosto dell'individuazione di un' unità alla quale il Comandante di Reparto ha delegato un'attività di indagine, facoltà questa prevista da specifica disposizione di legge, precisamente l'art.370 comma 1 del c.p.p. che testualmente recita: *"Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori [375, 388] ed i confronti [364] cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore"*.

L'Osapp preannuncia ricorso alla Commissione di garanzia.

La Commissione esamina il caso **n.02/2026** per il quale sono presenti da remoto, quali componenti di **parte pubblica** la dott.ssa Annarita Nuzzaci, la dott.ssa Irene Iannucci, la dott.ssa Tiziana Paolini, il dott. Mattia Arba, dott.ssa Emanuela Marinucci (in presenza), il dott. Carlo Torres (in presenza).

Sono presenti da remoto per la **parte sindacale**: Sig. Antonio Dinapoli (SAPPe), Sig. Andrea Mazzaresse (SiNAPPE), Sig. Giovanni Preziosa (OSAPP), Sig. Nicolino Budano (UILPA PP), Sig. Marco Gallo (USPP), sig. Matteo Iannuzzi (CISL).

La commissione è chiamata ad esprimersi sulla vertenza presentata dall'O.S. **UILPA PP** per presunta violazione da parte della Casa Circondariale di Verona dell'articolo 2 comma 2 punto 5 dell'accordo per i nuclei traduzioni e piantonamenti.

La Uilpa PP illustra il ricorso e i motivi per i quali ha ritenuto di indirizzare una nota per richiedere la contrattazione locale per determinare il contributo che il personale assegnato ai NN.TT.PP deve assicurare all'interno del reparto di appartenenza, così come



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
1^a Sezione - Affari generali

previsto dal protocollo d'intesa regionale per i nuclei di traduzione e piantonamenti all'art.2 punto 5. Infatti tale articolo demanda alla contrattazione da raggiungere in sede locale entro il termine di 90 giorni la determinazione dei contributi che il personale assegnato ai nuclei locali dovrà assicurare all'interno del reparto di appartenenza. In seguito a questa nota la UILPA PP ha avuto un riscontro generico dal quale si evince che la Direzione non ha ritenuto opportuno convocare. Cita il contenuto dei verbali dei tentativi di conciliazione del 20 novembre e 09 dicembre 2025 e da quest'ultimo emerge che la direzione non ha ritenuto di accogliere la proposta del Provveditore di conciliare convocando le sigle sindacali per discutere in sede locale della questione. Non avendo conciliato, è stata convocata la CAR.

Il SiNAPPe evidenzia che nel primo tentativo di conciliazione che era andato a buon fine, si legge che il Provveditore chiede alla direzione che si dia urgente avvio alla contrattazione per i contributi. Risulta strano il perché la direzione non abbia dato con urgenza seguito a questa richiesta, visto che è proprio su queste basi che la Uilpa PP è andata a conciliare.

La dott.ssa Nuzzaci evidenzia che la parte pubblica ha detto che non conciliava perché era stato fatto il tentativo di conciliazione prima dei 30 giorni, quindi auspica che le sigle diano il tempo necessario al Direttore di poter attuare quanto previsto con la conciliazione, soprattutto quando ci si confronta con un istituto molto grande, occorre dare il tempo previsto di 30 giorni.

Il Presidente prende atto degli interventi e chiede ai componenti della CAR di votare. Si riporta l'esito della votazione.

1^a Votazione:

COMPONENTI PARTE PUBBLICA

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO
1. DOTT.SSA ANNA RITA NUZZACI	x	
2. DOTT.SSA IRENE IANNUCCI		x
3. DOTT. SSA TIZIANA PAOLINI		x
4. DOTT. MATTIA ARBA		x
5. DOTT.SSA EMANUELA MARINUCCI		x
6. DOTT. CARLO TORRES		x

COMPONENTI PARTE SINDACALE

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO
7. SAPPE DINAPOLI	x	
8. SINAPPE MAZZARESE		x
9. OSAPP PREZIOSA		x
10. UILPA BUDANO		x
11. USPP GALLO		x
12. CISL IANNUZZI		x

TOTALE ACCOGLIMENTO 10

TOTALE RIGETTO 2

Il ricorso è accolto

La motivazione per la quale la Commissione accoglie il ricorso consiste nell'accertata



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTO ALTO ADIGE

Ufficio I
1^a Sezione - Affari generali

violazione da parte della Casa Circondariale di Verona dell'articolo 2 comma 2 punto 5 dell'accordo per i nuclei traduzioni e piantonamenti che demanda alla contrattazione da raggiungere in sede locale entro il termine di 90 giorni la determinazione dei contributi che il personale assegnato ai nuclei locali deve assicurare all'interno del reparto di appartenenza.

La Commissione esamina il caso **n.03/2026** per il quale sono presenti da remoto, quali componenti di **parte pubblica** la dott.ssa Annarita Nuzzaci, la dott.ssa Irene Iannucci, la dott.ssa Tiziana Paolini, il dott. Mattia Arba, dott.ssa Emanuela Marinucci (in presenza), il dott. Carlo Torres (in presenza).

Sono presenti da remoto per la **parte sindacale**: Sig. Antonio Dinapoli (SAPPe), Sig. Andrea Mazzaresse (SiNAPPE), Sig. Giovanni Preziosa (OSAPP), Sig. Nicolino Budano (UILPA PP), Sig. Marco Gallo (USPP), sig. Matteo Iannuzzi (CISL).

La commissione è chiamata ad esprimersi sulla vertenza presentata dall'O.S. **UILPA PP** per presunta violazione da parte della Casa Circondariale di Verona dell'art.9, comma 7 e 8 dell'accordo quadro nazionale in merito alle prerogative concesse all'accesso al sistema Gusweb ai rappresentanti legali delle OO.SS. che, come chiarito dalla circolare del Vice Capo Dipartimento del 20.11.2025, non esonerano l'Amministrazione periferica dalla trasmissione della documentazione cartacea e/o informatica per i dati e le informazioni previste dal precitato articolo dell'AQN.

La **UILPA PP** riferisce che la Segreteria regionale ha inviato una nota in seguito all'emanazione della circolare del Vice Capo del Dipartimento del 20 novembre, per chiedere la trasmissione della documentazione relativa ai programmati in base all'art.9, comma 7 e 8 dell'accordo quadro nazionale, visto che la Direzione di Verona aveva interrotto questa modalità in seguito all'accordo locale che era stato firmato. In base al PIL infatti le singole sigle, potendo accedere dalla segreteria nazionale ai dati non avrebbero più ricevuto dalla direzione questi dati. La circolare del dott. Parisi ha chiarito che tale prerogativa non esonera l'amministrazione periferica dalla trasmissione della documentazione cartacea o informatica per i dati e le informazioni di cui all'art.9, co.7 e 8 dell'accordo quadro Nazionale; quindi in seguito al riscontro della direzione del 19 dicembre che ribadisce di non inviare questi dati, così come previsto dalla nuova circolare del vice capo del Dipartimento, è stata attivata la CAR in data 29 dicembre. In data 13 gennaio è avvenuta la conciliazione nella quale il Provveditore consiglia alla Direzione di convocare le sigle per aggiornare il protocollo di intesa locale e attenersi alla nuova circolare del dottor Parisi. La Uilpa PP ha accettato di conciliare, ma la direzione non ha accettato e quindi è stata convocata la CAR.

L'USpp ritiene che seppure la circolare del dottor Parisi fornisca chiarimenti, questa rimanda comunque all'accordo quadro al comma 7 e 8 dell'art.9 che non esplicita che bisogna mandare il programmato in via telematica alle organizzazioni sindacali, ma



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
1^a Sezione - Affari generali

obbliga l'esposizione all'albo. Di fatto alcune direzioni forniscono ancora il programmato anche se non sono più tenute e su questo non si può che ringraziarle ma l'importante è che arrivi il consuntivo finale che rispecchia il servizio reale. Riguardo la norma citata, non è esplicitamente detto che bisogna mandare il programmato alle OO.SS. A suo parere è auspicabile che il testo dell'AQN in corso di aggiornamento possa meglio esplicitare questi aspetti.

La UILPA PP risponde all'USPP e cita la circolare si intende chiarire che l'accesso al sistema spettante alle rappresentazioni sindacali o ai loro delegati consentirà ai predetti ai sensi dell'art. 7 di consultare i dati specificati relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria. Tale prerogativa però non esonera l'amministrazione dalla trasmissione della documentazione cartacea per i dati e le informazioni di cui all'art. 9, comma 7, 8 dell'accordo quadro.

Il SiNAPPe chiarisce che la circolare ha proprio la finalità appena illustrata dalla Uilpa, le direzioni devono sempre fare seguito alla trasmissione dei dati come in precedenza, perché attualmente, anche se il servizio può ritenersi attivo, le credenziali per l'accesso alla segreteria locale e provinciale delle organizzazioni sindacali rendono le procedure abbastanza problematiche, soltanto le segreterie generali potrebbero agire, ma non è un'attività che seguono per il numero cospicuo di istituti per la giustizia per adulti; per tale motivo viene gestita a livello periferico.

Il Presidente prende atto degli interventi e chiede ai componenti della CAR di votare. Si riporta l'esito della votazione.

1 ^a Votazione:		RIGETTO	ACCOGLIMENTO
COMPONENTI PARTE PUBBLICA			
13.	DOTT.SSA ANNA RITA NUZZACI	x	
14.	DOTT.SSA IRENE IANNUCCI		x
15.	DOTT.SSA TIZIANA PAOLINI		x
16.	DOTT. MATTIA ARBA		x
17.	DOTT.SSA EMANUELA MARINUCCI		x
18.	DOTT. CARLO TORRES		x

COMPONENTI PARTE SINDACALE		RIGETTO	ACCOGLIMENTO
19.	SAPPE DINAPOLI		x
20.	SINAPPE MAZZARESE		x
21.	OSAPP PREZIOSA		x
22.	UILPA BUDANO		x
23.	USPP GALLO	x	
24.	CISL IANNUZZI		x

TOTALE ACCOGLIMENTO 10
TOTALE RIGETTO 2

Il ricorso è accolto.

La **motivazione** in base alla quale la Commissione accoglie il ricorso scaturisce dall'



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
1ª Sezione - Affari generali

accertata violazione da parte della Casa Circondariale di Verona dell'art.9, comma 7 e 8 dell'accordo quadro nazionale in merito alle prerogative concesse all'accesso al sistema Gusweb ai rappresentanti legali delle OO.SS. che, come chiarito dalla circolare del Vice Capo Dipartimento del 20.11.2025, non esonerano l'Amministrazione periferica dalla trasmissione della documentazione cartacea e/o informatica per i dati e le informazioni previste dal precitato articolo dell'AQN.
La riunione ha termine alle ore 11.35


Il Verbalizzante

Il Presidente

I componenti di Parte Pubblica

I componenti di Parte Sindacale

(ALLEGATO - B)



*Segreteria Regionale
Veneto*

osapp.padova@gmail.com
tel. 3204813796

Protocollo N198/Segr.Reg.Veneto.

Padova, 30/11/2025

Al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige
Padova

Pec: prot.pr.padova@giustiziacert.it

E, p.c.

Alla Segreteria Nazionale O.S.A.P.P.
Roma
osapp@osapp.it

Oggetto: Richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale ai sensi dell'art. 3, co. 20, dell'A.N.Q. del 05/10/2023.

Il sottoscritto Mario Giuffrè, in qualità di Vicesegretario Regionale Veneto dell'Organizzazione Sindacale O.S.A.P.P. e componente effettivo della Commissione Arbitrale Regionale,

- visto l'art. 3, comma 20 dell'Accordo Nazionale Quadro (ANQ) del 05/10/2023;
- visto l'art. 1 comma 2 e l'art. 2 comma 1 del Regolamento della Commissione Arbitrale Triveneto dell'11/12/2023,

Chiede

l'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale (C.A.R.) nei confronti della Direzione della Casa di Reclusione di Padova per la violazione:

- dell'art. 10, comma 3 dell'Accordo Nazionale Quadro del Corpo di Polizia Penitenziaria (A.N.Q.) del 05/10/2023;

- dell'art. 16, comma 7 del Protocollo d'Intesa Distrettuale (P.I.D.) del Triveneto del 17/01/2024 e ss. mm. ii.

Riferimenti Normativi

- art. 10, comma 3 A.N.Q. (estratto)
...L'individuazione dei posti di servizio che richiedono particolari attitudini e professionalità, nonché l'individuazione dei criteri per la copertura degli stessi tramite interpello, sono demandate alla contrattazione decentrata che dovrà tener conto dei livelli minimi di sicurezza.
- art. 16, comma 7 P.I.D. (estratto)
...Nel caso di necessità di incrementare temporaneamente per situazioni di emergenza (non oltre un mese) l'organico assegnato ad un posto di servizio il cui accesso è vincolato alle procedure d'interpello, la Direzione provvederà direttamente informando contestualmente le OO.SS.

Fatti Oggetto della Contestazione

- In data 22/10/2025, la Direzione della C.R. di Padova emanava l'Ordine di Servizio n. 154/2025 (all. A) con il quale si disponeva la delega al Sovrintendente P.S. per lo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria con decorrenza dal 27/10/2025, **sino al termine delle esigenze**.
- In data 07/11/2025, la scrivente O.S. O.S.A.P.P. con nota prot. n. 14.2025/Segreteria Provinciale (all. B) in merito all'Ordine di Servizio sopra citato, lamentava e richiedeva quanto segue:
<<...questa Organizzazione Sindacale ritiene doveroso e necessario sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità emerse in relazione alle recenti assegnazioni d'ufficio presso l'Ufficio Comando di codesto Istituto, come quella disposta con l'Ordine di Servizio n. 154 del 22.10.2025. Dalla lettura del citato Ordine di Servizio, si evince l'assegnazione di un Sovrintendente a specifiche attività d'ufficio. ...È pertanto necessario garantire pari opportunità di accesso a incarichi e funzioni interne, anche temporanee, in linea con i principi di equità e valorizzazione delle competenze sanciti dagli accordi Sindacali e dalla normativa vigente in materia di pari opportunità sui luoghi di lavoro. Si chiede, pertanto, la convocazione urgente di un tavolo di confronto sindacale per affrontare la questione in oggetto e, più in generale, per definire modalità trasparenti e condivise per le future assegnazioni, anche di natura temporanea, presso l'Ufficio Comando e presso qualsiasi altro Ufficio.>>
- In data 25/11/2025, la Direzione della C.R. di Padova con nota n. 23319 (all. C), riscontrava la nota sindacale suddetta evidenziando quanto segue:
*<<..... L'ordine di servizio n. 154 del 22.10.2025 **non intendeva** incrementare l'organico dell'Ufficio Comando, piuttosto individuare, su proposta del Comandante di reparto, un'unità da delegare per gli atti di P.G., alla luce della pregressa meritoria esperienza dell'unità in questione. Si allega al riguardo relazione esplicativa del Comandante di reparto. **L'organico dell'Ufficio Comando, pertanto, non ha subito modifiche**, piuttosto si assiste ad una sua riduzione dovuta al trasferimento di un'unità del ruolo Agenti/Assistenti. Resta l'ampia disponibilità della Direzione al confronto sugli organici delle cariche fisse, richiamando in tal senso l'incontro programmato per il 20.01.2026, come concordato nell'ultima riunione con le OO.SS.>>*

Considerazioni

È doveroso affermare in premessa che il Sovrintendente in questione, prima della promozione all'attuale ruolo, in passato già Assistente Capo Coordinatore stabilizzato da decenni in servizio presso il suddetto Ufficio Comando, poi nel nuovo ruolo a seguito di interpello distaccato presso il PRAP TriVeneto e di recente poco prima dell'incarico di delega atti di P.G. rientrato presso la CR di Padova.

Nei fatti, la Direzione della C.R. di Padova, incaricando/delegando il Sovrintendente P.S. allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria con l'Ordine di Servizio n. 154/2025 ha, di fatto, **incrementato** l'Ufficio Comando di un'ulteriore unità.

Tale circostanza emerge già nella prima parte della relazione del Comandante di Reparto (allegata al riscontro della Direzione alla nota sindacale), nella quale si afferma in principio:

"...che nell'ultimo periodo la Procura della Repubblica di [omissis] ha delegato a questo Comando di Polizia Penitenziaria varie e complesse attività di indagine ex art. 370 c.p.p. Inoltre, il [omissis] ha richiesto diverse attività di collaborazione per attività di polizia giudiziaria a loro delegate. Con il personale attualmente in servizio all'Ufficio Comando non si riesce ad adempiere a tutte le incombenze amministrative di competenza e a svolgere contestualmente tutte le attività di polizia giudiziaria delegate."

Pertanto, soffermandosi sulle prime righe della relazione del Comandante, risulta **evidente che l'Ufficio Comando svolge anche attività di P.G.**, mansioni affini all'ufficio stesso.

Per tali ragioni e contrariamente a quanto affermato dalla Direzione, si tratta nei fatti di un'integrazione temporanea presso l'ufficio, la cui disciplina è demandata al P.I.D., ma con tempi definiti.

Se si optasse per l'ipotesi del "non incremento" dell'Ufficio Comando, e considerando la seconda parte della relazione del Comandante di Reparto:

"<< Pertanto, è stato necessario delegare il Sovr. P.S., che ha maturato negli anni pregressa esperienza nel settore, lo svolgimento di alcune attività di polizia giudiziaria delegate al Comando. Tale delega ha un carattere temporaneo, ovvero fino all'esaurirsi delle attività delegate, e non può essere considerata come l'inserimento di una unità del Reparto in un ufficio c.d. a carica fissa bypassando le procedure di interpello. Fisicamente i P.C. che vengono utilizzati per le attività di PG sono posizionati dentro uno degli Uffici di cui dispone il Comando, ma la collocazione fisica di una postazione informatica da sé non integra un'assegnazione di una unità di polizia penitenziaria ad una c.d. carica fissa>>".

Anche in questo caso emergono delle incongruenze da evidenziare.

Nell'anno 2025, l'argomentazione della necessità di una postazione fisica per l'utilizzo del P.C. appare superata, dato che tra internet, smart working, I.A., ecc., il Sovrintendente in questione avrebbe potuto operare tranquillamente "da remoto", addirittura dal P.R.A.P. dove espletava servizio a seguito di vincitore di interpello prima del rientro in sede.

Inoltre, l'Ordine di Servizio n. 154 del 22/10/2025 indicava in premessa "la necessità di un supporto per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria delegate in merito ai procedimenti penali...SI DELEGA con decorrenza dal 27/10/2025", ma la relazione a firma del Comandante di Reparto è inoltrata il 17/11/2025, si dovrebbe presumere su richiesta della Direzione a seguito della nota sindacale, ma comunque **quasi un mese dopo l'emanazione dell'Ordine di Servizio in questione.**

Pertanto, dalla lettura della seconda parte della relazione, emerge che il Sovrintendente P.S. è assegnato presso l'ufficio comando "solo" per l'opportunità di apparecchiature informatiche.

Se dovesse reggere questa ipotesi, la Direzione della C.R. di Padova avrebbe obbligatoriamente dovuto convocare preventivamente le OO. SS. per conformarsi alle previsioni dell'ANQ in tema di pari opportunità, definite specificamente al comma 3 dell'art. 10, vista la nuova figura d'ufficio, che a parere della scrivente O.S., è stata di fatto creata., con mansioni lavorative specifiche che richiedono particolari attitudini e capacità professionali all'interno dell'ufficio Comando o pressoché di competenza dell'ufficio stesso, aldilà del dove si concretizzata effettivamente il servizio di attività di P.G.

Tali mansioni non possono essere assegnate tramite una nomina *a tempo indefinito* basata sulla pregressa esperienza (**leggasi nomina fiduciaria**) ma, come definito dall'A.N.Q. all'art. 10 comma 3, tali scelte devono prevedere una contrattazione decentrata per stabilire i criteri di interpello interno.

La figura in questione è stata incardinata in un ufficio le cui unità previste di diritto sono:

- n. 1 Coordinatore del Ruolo Ispettori;
- n. 4 unità, di cui una nel Ruolo Sovrintendenti e tre nel Ruolo Agenti/Assistenti.

È chiaro ed evidente che l'Ufficio Comando svolge anche attività di polizia giudiziaria, di conseguenza la Direzione della C.R. di Padova, nel rispetto dell'art. 16 comma 7 del P.I.D., avrebbe potuto incrementare l'organico dell'Ufficio Comando, ma tassativamente per un mese.

Tuttavia, dall'Ordine di Servizio contestato emerge un generico e vago "*fino a termine esigenze*".

Tale procedura *atemporale* per decisioni, anche se di carattere di attività di polizia giudiziaria, non trova disciplina negli accordi pattizi, i quali stabiliscono in modo chiaro e circoscritto che l'unica via maestra per l'assegnazione ad uffici e/o servizi che richiedono particolari attitudini e capacità professionali del personale penitenziario prevede il passaggio sindacale e l'interpello per selezione interna, al fine di evitare iniquità tra il personale, il quale lamenta procedure non riscontrabili né nell'Accordo Nazionale Quadro né nel Protocollo d'Intesa Distrettuale.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra esposto, al fine di garantire il rispetto delle prerogative sindacali, le aspettative del personale e le previsioni dell'ANQ art. 10 comma 3, e del PID all'art. 16 comma 7, la scrivente
Organizzazione Sindacale OSAPP

Chiede formalmente

l'attivazione della procedura di conciliazione prevista dall'art. 3, commi 15 e 20 dell'Accordo Nazionale Quadro del 05/10/2023.

In attesa di riscontro e della comunicazione della data di convocazione della prevista conciliazione, si porgono distinti saluti.

Allegati:

- (A) Ordine di Servizio n. 154/2025 Direzione C. R. Padova;
- (B) Nota O.s.a.p.p. Segr. Prov. Pd n.14/2025;
- (C) Riscontro Direzione Cr Padova n. 23319/2025.

Il Vicesegretario Regionale O.S.A.P.P. Veneto
Giuffrè Mario



AN

A

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Reclusione Padova

- Ufficio Segreteria -
 Via Due Palazzi 35-35100 Padova Tel. 049/8908411
 Email cr.padova@giustizia.it

ORDINE DI SERVIZIO N. 154 DEL 22/10/2025

OGGETTO: Sovrintendente P. S. matr. - delega attività di polizia giudiziaria.

- **Visto** il protocollo d'intesa locale sottoscritto presso la Casa di Reclusione di Padova in data 11/05/2021 con le OO.SS. comparto sicurezza, stipulato ai sensi dell'art.3 co. 1 A.N.Q. Polizia Penitenziaria e sottoscritto in data 05/10/2023;
- **Visto** l'art. 16 co. 7 "criteri per la mobilità interna del personale" - P.I.D. sottoscritto il 17/01/2024 e successive modifiche;
- **Visto** la necessità di un supporto per lo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria delegate in merito al [redacted] mod. [redacted] K [redacted] P. S. [redacted] Repubblica [redacted] c/o il Tribunale di Padova;
- **Considerato** che il Sovrintendente P. S. ha precedente esperienza nel settore,

SI DELEGA

al Sovrintendente P. S. lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, come indicato in premessa, sino a termine esigenze, con decorrenza dal 27.10.2025.

Copia al Comandante di Reparto, al Responsabile Ufficio Servizi, all'Ufficio Comando, alla Sorveglianza Generale e a tutte le OO.SS. per doverosa informativa.

Il Comandante di Reparto

Primo Dirigente Giuseppe TESTA

Il Direttore

Maria Gabriella LUSI

AM B

Padova, 07/11/2025

Protocollo n° 14/2025/Segr.Provinciale

**Al Signor Direttore della Casa di Reclusione
Dr. Gabriella Lusi
Padova
cr.padova@giustizia.it**

Oggetto: Richiesta di confronto sindacale in merito alle assegnazioni d'ufficio presso l'Ufficio Comando e contestuale indizione di interpello.

Spett.le Direttore,

a seguito di numerose e pressanti segnalazioni pervenute dal personale, questa Organizzazione Sindacale ritiene doveroso e necessario sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità emerse in relazione alle recenti assegnazioni d'ufficio presso l'Ufficio Comando di codesto Istituto, come quella disposta con l'Ordine di Servizio n. 154 del 22.10.2025.

Dalla lettura del citato Ordine di Servizio, si evince l'assegnazione di un Sovrintendente a specifiche attività d'ufficio.

Pur non mettendo in discussione le competenze professionali del collega designato, la modalità di individuazione dello stesso appare, nei fatti, come una scelta di natura esclusivamente discrezionale e non supportata da un interpello preventivo o da criteri oggettivi e trasparenti.

A tale proposito si rileva che, con l'assegnazione in oggetto, l'Ufficio Comando della Casa di Reclusione di Padova presenta la seguente composizione nella pianta organica:

- 1 appartenente al Ruolo Ispettori in qualità di Coordinatore;
- 3 appartenenti al Ruolo Sovrintendenti in qualità di Preposti;
- 2 appartenenti al Ruolo Agenti/Assistenti.

A nostro parere, l'assegnazione così definita risulta potenzialmente demotivante e delegittimante nei confronti del restante personale del medesimo Ruolo che svolge con continuità e dedizione servizio a turno (segnatamente l'U.O. Sorveglianza Generale), e che vede limitate le proprie opportunità di crescita professionale.

È pertanto necessario garantire pari opportunità di accesso a incarichi e funzioni interne, anche temporanee, in linea con i principi di equità e valorizzazione delle competenze sanciti dagli accordi sindacali e dalla normativa vigente in materia di pari opportunità sui luoghi di lavoro.

Si chiede, pertanto, la convocazione urgente di un tavolo di confronto sindacale per affrontare la questione in oggetto e, più in generale, per definire modalità trasparenti e condivise per le future assegnazioni, anche di natura temporanea, presso l'Ufficio Comando e presso qualsiasi altro Ufficio.

In tale sede, la scrivente O.S. anticipa l'intenzione di proporre l'indizione di regolare interpello rivolto al personale del Ruolo interessato, anche per incarichi provvisori, nel pieno rispetto del principio di rotazione e pari accesso alle opportunità professionali.

Inoltre, si rappresenta che presso lo stesso Ufficio Comando risulta mantenuto in assegnazione un altro neo Sovrintendente, già Assistente Capo Coordinatore stabilizzato.

Anche in questo caso, si ritiene opportuno procedere conformemente a quanto previsto dagli accordi sindacali in atto, disponendo il rientro del neo Sovrintendente al servizio a turno e l'indizione di un interpello per il Ruolo Agenti/Assistenti per la copertura della posizione.

Si confida, infine, che la Direzione vorrà rispettare gli accordi pattizi distrettuali, la cui inosservanza configurerebbe una violazione formale degli impegni sottoscritti tra le parti.

In attesa di conoscere la data del confronto sindacale e di poter visionare la pubblicazione all'apposito Albo dell'interpello per la sostituzione dell'Assistente Capo Coordinatore promosso al Ruolo superiore, si porgono distinti saluti.

Il Delegato Provinciale O.S.A.P.P.
Sirone Luca



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE CASA di RECLUSIONE di PADOVA
Via Due Palazzi n.35/A 35100 Padova Tel.049-8908411
e-mail: cr.padova@giustizia.it

AC

Prot. **23318**

Padova.

Alla Segreteria provinciale dell'O.S. O.S.A.P.P

E p.c.

Al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige –
PADOVA

Oggetto: richiesta di confronto sindacale in merito alle assegnazioni d'ufficio presso l'Ufficio Comando e contestuale indizione di interpello.

Con riferimento alla nota n. 14/2025/Segr.Provinciale del 07.11.2025 di Codesta O.S. si rappresenta quanto segue.
L'ordine di servizio n. 154 del 22.10.2025 non intendeva incrementare l'organico dell'Ufficio Comando, piuttosto individuare, su proposta del Comandante di reparto, un'unità da delegare per gli atti di P.G., alla luce della progressiva meritoria esperienza dell'unità in questione. Si allega al riguardo relazione esplicativa del Comandante di reparto
L'organico dell'Ufficio Comando, pertanto, non ha subito modifiche, piuttosto si assiste ad una sua riduzione dovuta al trasferimento di un'unità del ruolo Agenti/Assistenti.
Resta l'ampia disponibilità della Direzione al confronto sugli organici delle cariche fisse, richiamando in tal senso l'incontro programmato per il 20.01.2026, come concordato nell'ultima riunione con le OO.SS.
Con l'occasione si porgono cordiali saluti

Il Direttore
Maria Gabriella Lusi



Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Reclusione Padova

Reparto di Polizia Penitenziaria

Ufficio Comando

Al Signor Direttore
Sede

OGGETTO: Sovr. P. [REDACTED]

Si rappresenta alla S.V. che nell'ultimo periodo la Procura della Repubblica di [REDACTED] ha delegato a questo Comando di Polizia Penitenziaria varie e complesse attività di indagine ex. art 370 c.p.p. Inoltre, [REDACTED] ha chiesto diverse attività di collaborazione per attività di polizia giudiziaria a loro delegate. Con il personale attualmente in servizio all'ufficio comando non si riesce ad adempiere a tutte le incombenze amministrative di competenza e a svolgere contestualmente tutte le attività di polizia giudiziaria delegate. Pertanto, è stato necessario delegare il Sovr. P. [REDACTED] che ha maturato negli anni pregressa esperienza nel settore, lo svolgimento di alcune attività di polizia giudiziaria delegate al Comando. Tale delega ha un carattere temporaneo, ovvero fino all'esaurirsi delle attività delegate, e non può essere considerata come l'inserimento di una unità del Reparto in un ufficio c.d. a carica fissa bypassando le procedure di interpello. Fisicamente i PC che vengono utilizzati per le attività di PG sono posizionati dentro uno degli Uffici di cui dispone il Comando, ma la collocazione fisica di una postazione informatica da sé non integra un'assegnazione di una unità di polizia penitenziaria ad una c.d. carica fissa. Durante i primi giorni dell'incarico del Sovr. P. [REDACTED] sul mod. 14/A risultava, impropriamente, la dicitura Preposto/Addetto Ufficio Comando, circostanza che ha indotto l'equivoco, ma successivamente si è proceduto a settare il GusWeb in maniera opportuna, creando il posto di servizio "delega attività di polizia giudiziaria" con turno programmato 08.00/14.00 a far data dal 04.11.2025. Si rimette il tutto alla S.V. per le determinazioni che riterrà opportuno adottare.

Padova, 17/11/2025

IL COMANDANTE DI REPARTO
[REDACTED]

(ALLEGATO - C)



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Reclusione Padova

- Ufficio Segreteria -
Via Due Palazzi 35-35100 Padova Tel. 049/8908411
Email cr.padova@giustizia.it

ORDINE DI SERVIZIO N. 154 DEL 17/10/2025

OGGETTO: Sovrintendente **PINNA Stefano**, matr. 96480 – delega attività di polizia giudiziaria.

- **Visto** il protocollo d'intesa locale sottoscritto presso la Casa di Reclusione di Padova in data 11/05/2021 con le OO.SS. comparto sicurezza, stipulato ai sensi dell'art.3 co. 1 A.N.Q. Polizia Penitenziaria e sottoscritto in data 05/10/2023;
- **Visto** l'art. 16 co. 7 "criteri per la mobilità interna del personale" – P.I.D. sottoscritto il 17/01/2024 e successive modifiche;
- **Visto** la necessità di un supporto per lo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria delegate in merito ai Procedimenti Penali n. 6993/2023 R.G.N.R. mod. 21 Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno; n. 7748/2024 R.G.N.R. Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Padova, n. 5402/2025 Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Padova, n. 50/2025 Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Padova, n. 6646/2025 Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Padova;
- **Considerato** che il Sovrintendente **PINNA Stefano** ha precedente esperienza nel settore,

SI DELEGA

al Sovrintendente **PINNA Stefano** lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, come indicato in premessa, sino a termine esigenze, con decorrenza dal 27.10.2025.

Copia al Comandante di Reparto, al Responsabile Ufficio Servizi, all'Ufficio Comando, alla Sorveglianza Generale e a tutte le OO.SS. per doverosa informativa.

Il Comandante di Reparto

Primo Dirigente Giuseppe TESTA

Il Direttore

Maria Gabriella LUSI

(ALLEGATO - D)



C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

Brogliaccio - servizio effettivo mensile del periodo 01/03/2026 - 31/03/2026

Dipendente			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
110542	SCARRATTA	ALFONSO	RS	A	A	A	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
110077	ORRALI	NICOLA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
127826	BERNARDINI	GIUSEPPE	RS	07:30	08:00	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30
104572	BERTELLI	MARCO	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
126477	CIGNOLARI	CARLO	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
127500	TRIN	ROSILIA	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00

11 - UNITA' OPERATIVA : U.D. COMANDO

Dipendente			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
127120	SANTORO	MATTEO	RS	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30		
115171	BILLOSLUARGO	PATRIZIO	RS	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30		
119709	ROTTADI	ANTONIO	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
122543	FRITO	ALESSANDRO	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
100430	SEMPESOLA	BEATRICE	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
103940	GHAMELLO	SAVERIO	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
117084	DE ROCCO	LUCIO	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
119068	GRABADIO	NICOLE	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
05485	PIRNA	STEFANO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
060150	BRIFALCONI	ANDREA	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
060328	DE GONNARO	GRAZIANO	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
110871	DE RUFFINO	ROBERTO	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
122594	LIQUORI	VALERIA	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
114400	BARLOTTI	EMILIO	RS	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00

IL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI

IL COMANDANTE DEL REPARTO
PRIMO DIRIGENTE GIUSEPPE TESTA

IL DIRETTORE
MARIA GABRIELLA LUSI

pag. 25 di 53
ministero della Giustizia - m_dg.GDAP - 14/04/2026.0173436.E



C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

Brogliaccio - servizio affettivo mensile del periodo 01/02/2026 - 28/02/2026

11 - UNITA' OPERATIVA - U.O. COMANDO

Dipendente			02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11004	SANTORI	MATTEO	RS	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	25:00	26:00	27:00	28:00	29:00	30:00	31:00	32:00
11005	BELLEGUARDO	PAOLO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
11006	GIORDANO	PANDOLFI	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11007	PROFATI	ANTONIO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11008	PINZI	ALESSANDRO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11009	SERENELLA	DEARIEL	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11010	GRANIELLO	GAETANO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11011	DISCEPOLI	LUIGI	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11012	GIARDINO	NICOLA	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11013	PINA	STEFANO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11014	GIORGIO	ANDREA	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11015	GIUSEPPE	DRAZIANO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11016	PICCOLO	ROBERTO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11017	GIARDINO	VALENTINA	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
11018	BARILETTI	EMILIO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30

12 - UNITA' OPERATIVA - U.O. MATRICOLA

Dipendente			02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
12001	GIULI	DOMENICO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
12002	MELLI	VINCENZO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
12003	FRANCESCO	FRANCESCO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
12004	GIULI	LUCA	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30
12005	MARCO	MARCO	RS	07:30	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	28:30	29:30	30:30	31:30	32:30

IL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI

IL COMANDANTE DEL REPARTO
PRIMO DIRIGENTE GIUSEPPE TESTA

IL DIRETTORE
MARIA GABRIELLA LUSI

pag. 26 di 53

Ministero della Giustizia - m_dg_GDAP_14/04/2026_0173436.E

Stipendi e contributi 1/2026 416 ore 1500



C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

Proiezione - servizio effettivo mensile dal periodo: 01/01/2026 - 31/01/2026

Dipendente			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12755	FR	ROSSELLA	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR

11 - UNITA' OPERATIVA: U.O. COMANDO

Dipendente			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10171	FR	BELLINGHARDI PATRIZIO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10176	FR	SANTORI MASTRO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10043	FR	SEMPEROLA NERAZZE	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
11179	FR	PROGAN AMUNING	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
11450	FR	TRIFO ALESSANDRO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10189	FR	GRANELLO RAVERO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10087	FR	GIORGIANI PASCOLE	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
13100	FR	BASILETTI EMILIO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10201	FR	CAKED LUCREZIA	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10384	FR	BISCIONE LUIGI	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10000	FR	GERAZIATO MICHEL E	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10000	FR	PRINA ESPANO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10415	FR	CRIFALSONI ANDREA	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10000	FR	BENNAKO GIANFRANCO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10000	FR	PRIGIOLI ROBERTO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR

12 - UNITA' OPERATIVA: U.O. MATERCOLE

Dipendente			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10011	FR	BRUNI GUMENCO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10000	FR	MILLANA VINCENZO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
10011	FR	SALVATORE FRANCESCO	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI

IL COMANDANTE DEL REPARTO

PRIMO DIRIGENTE GIUSEPPE TESTA

IL DIRETTORE

MARIA GABRIELLA LUGI



C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

Brogliaccio - servizio mensile del periodo 01/04/2025 - 30/04/2025

Table with columns for Dipendente, dates (01-30), and various status codes (e.g., CO, RS, RE, RP, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z).

32 - UNITA' OPERATIVA - U.O. MATRICOLA

Table with columns for Dipendente, dates (01-30), and various status codes (e.g., CO, RS, RE, RP, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z).

33 - UNITA' OPERATIVA - U.O. SEGRETERIA E CONTABILITA'

Table with columns for Dipendente, dates (01-30), and various status codes (e.g., CO, RS, RE, RP, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z).

IL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI

IL COMANDANTE DEL REPARTO
PRIMO DIRIGENTE GIUSEPPE TESTA

IL DIRETTORE
MARIA GABRIELLA LUSI

(ALLEGATO - E)



*Segreteria Regionale
Veneto*

Segreteria Regionale O.S.A.P.P. Veneto
Stanza sindacale n. 309 - Via Due Palazzi 35/A - 35136 Padova - cell. 320 48 13 796
osapp.padova@gmail.com – osapp.veneto@gmail.com

Padova, 08.02.2026

Prot. n 12.2026/S.R. Veneto
- U R G E N T E -

Al Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto-Friuli
V.G.- Trentino A.A.
-Padova-
prot.pr.padova@giustiziacert.it

Alla Segreteria Nazionale O.S.A.P.P.
-Roma-
osapp@osapp.it

Oggetto: Richiesta copia integrale registrazioni fono-audiovisive – Commissione Arbitrale Regionale Triveneto del 21.01.2026.

La scrivente Organizzazione Sindacale O.S.A.P.P. Segreteria Regione Veneto, in persona del Vice Segretario Regionale Sig. Mario Giuffrè, nell'esercizio delle proprie prerogative di tutela degli interessi degli associati e dell'istituzione stessa,

PREMESSO CHE

- in data 21 gennaio 2026 si è svolta la seduta della Commissione Arbitrale Regionale Triveneto relativa al "Caso n. 1/2026", scaturito dal ricorso presentato da questa sigla;
- come già comunicato in fase conclusiva di seduta, è ferma intenzione di questa O.S. adire la Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002;
- l'O.S.A.P.P. riveste pienamente la qualifica di "soggetto interessato" vantando un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto della presente istanza;

CONSIDERATO CHE

- la disponibilità della registrazione integrale costituisce l'unico strumento idoneo a garantire l'esatta ricostruzione dei fatti e la verifica della piena corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato;
- l'accesso alla documentazione è strumentale e necessario per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, nonché per curare o difendere i propri interessi giuridici in ogni sede competente.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente

CHIEDE

il rilascio di copia conforme della registrazione integrale (audio e video) della seduta di Commissione sopra indicata.

La presente richiesta è motivata dalle seguenti finalità:

1. **Diritto alla prova e difesa:**

Necessità di produrre tale documentazione nelle sedi contenziose (amministrative o giudiziarie) per eccepire eventuali vizi di forma o di merito nell'operato dei componenti della suddetta Commissione;

2. **Trasparenza e legalità:**

Verifica della legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione di condotte lesive dell'onorabilità del rappresentante sindacale Dott. Giovanni Preziosa e dell'O.S.A.P.P. stessa, a garanzia della pubblica fede dell'intero iter procedurale.

Si resta in attesa della trasmissione dei file in formato digitale all'indirizzo PEC:

mario.giuffr@pec.it

Considerati, infine, i termini stringenti previsti dalla normativa vigente in materia di ricorsi, la presente assume carattere d'urgenza.

Distinti saluti.

O.S.A.P.P. Veneto
Il Vice Segretario Regionale
Mario Giuffrè

(ALLEGATO - F)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E
TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
Sezione I - Affari Generali

Alla Dott.ssa Anna Rita Nuzzaci
Alla Dott.ssa Irene Iannucci
Alla Dott.ssa Tiziana Paolini
Al Dott. Mattia Arba
Alla Dott.ssa Emanuela Marinucci
Al Dott. Carlo Torres
Sig. Antonio Dinapoli
Sig. Andrea Mazzarrese
Sig. Nicolino Budano
Sig. Marco Gallo
Sig. Matteo Iannuzzi

e, p.c. Alla Segreteria Regionale
O.S.A.P.P.
PADOVA

OGGETTO: Richiesta copia integrale registrazione fono-audiovisive - C.A.R. n.01/2026
Triveneto del 21 gennaio 2026.

In riscontro alla nota prot. n. 12.2026/S.R. del 09 febbraio 2026 della O.S. che legge per conoscenza è relativa alla richiesta di consegna della registrazione fono-audiovisiva della seduta della Commissione Arbitrale Regionale Triveneto del 21 gennaio 2026, si rappresenta quanto segue.

La registrazione audio-video della riunione costituisce trattamento di dati personali, in quanto idonea a identificare i partecipanti e a documentarne interventi, dichiarazioni e comportamenti.

La partecipazione del richiedente alla seduta non legittima automaticamente la comunicazione integrale della registrazione, poiché la stessa contiene dati personali riferibili anche agli altri componenti e ai soggetti presenti.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E
TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio I
Sezione I - Affari Generali

Il rilascio della registrazione fono-audiovisiva può avvenire esclusivamente previo consenso espresso di **tutti** i partecipanti alla riunione, trattandosi di dati personali riferibili a una pluralità di interessati.

In assenza del consenso di tutti i soggetti coinvolti, non è possibile procedere alla consegna integrale della registrazione richiesta, restando ferma la disponibilità a valutare eventuali modalità alternative di riscontro compatibili con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Distinti saluti.

Il **Provveditore Regionale**
Rosella Santoro

(ALLEGATO - G)

TESTO AGGIORNATO ALLE MODIFICHE DEL 05 MARZO 2026
PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
STIPULATO
AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO DI
AMMINISTRAZIONE SOTTOSCRITTO IL 05 OTTOBRE 2023
PER IL TRIENNIO 2019-2021

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e, in particolare, l'art.3;

VISTO l'art.5, comma 3, della Legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dall'art.29 del D.lgs. 27 dicembre 2019, n.172;

VISTI i DD.PP.RR. n. 164/2002, n. 170/2007, n. 51/2009, n.39/2018 e n.57/2022;

VISTO l'articolo 24, comma 5, lett. c), f), g), h) l) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 nonché il comma 6 del medesimo articolo, lett. a), b) c), d) e), relativamente alle materie oggetto di contrattazione;

VISTO l'articolo 3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto il 05 ottobre 2023 per il triennio 2019-2021;

VISTO l'articolo 9 -Articolazione dei turni di lavoro-, commi 4, 5 e 6, del predetto Accordo Nazionale Quadro;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla rivisitazione del Protocollo Regionale sottoscritto in data 24 ottobre 2019;

IL PROVVEDITORE DEL TRIVENETO

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI

S.A.P.Pe.; Si.N.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; UIL-P.A./P.P.; U.S.P.P.; C.I.S.L.-F.N.S.; CGIL-F.P./P.P.; F.S.A.-C.N.P.P.

stipulano

il presente

**PROTOCOLLO D'INTESA DISTRETTUALE PER IL VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA
E TRENINO ALTO ADIGE**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti Normative

1. Il presente Protocollo di Intesa - di seguito abbreviato in "Protocollo"- è stipulato ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Quadro d'Amministrazione per il personale non dirigente appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 5 ottobre 2023 - di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" (A. N.Q.) - ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 2

Sedi di contrattazione decentrata periferica

1. Ai fini del presente accordo sono sedi di contrattazione decentrata, per il personale che vi presta servizio e con esclusione del personale dell'area negoziale della dirigenza di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 95 del 2017:
 - il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto per il personale degli uffici e servizi ad esso riconducibili, compreso il personale dei nuclei traduzione e piantonamenti provinciali, interprovinciali e cittadini.
 - gli Istituti penitenziari rientranti nel distretto del predetto Provveditorato.

Art.3

Ambito di applicazione

1. Il Protocollo è finalizzato ad attuare una progressiva uniformità dei previsti istituti contrattuali nelle strutture e nei servizi del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto. In tale ambito le parti si impegnano a prestare attenzione alle specificità locali che, nei limiti previsti, rispettivamente, dall'Accordo Nazionale Quadro e dal presente Protocollo, saranno oggetto di confronto decentrato tra le parti, secondo il tipo di relazione prevista per materia a livello di ciascuna struttura periferica.
2. Il Protocollo prende in esame le materie oggetto di informazione preventiva, di esame e di contrattazione decentrata, come indicate nei successivi articoli del presente Protocollo.
3. Per quanto non regolamentato dal presente Protocollo è fatto rimando alle disposizioni contenute nell'Accordo Nazionale Quadro

Art. 4

Sistema delle Relazioni Sindacali

1. Così come indicato all'art. 2, commi 1 e 2, dell'A.N.Q. il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali è incentrato sul leale rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Su questa premessa il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di reciproca correttezza, responsabilità, lealtà e trasparenza ed a migliorare il grado di efficienza dei servizi istituzionali e le condizioni di lavoro del personale.
2. Le relazioni sindacali sono altresì improntate al criterio della chiarezza e della precisione delle comunicazioni reciproche. Le richieste inoltrate all'amministrazione dalle OO.SS. sono riscontrate a seconda della complessità e dell'urgenza della materia trattata, in termini ragionevoli, brevi e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione. Laddove la pratica dovesse richiedere più tempi per essere evasa, sarà cura dell'Amministrazione fornire una comunicazione interlocutoria alla organizzazione sindacale proponente.

L'Amministrazione assicura alle organizzazioni aventi titolo una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di Polizia Penitenziaria compresa l'attuazione della mobilità interna. L'Amministrazione comunica quadrimestralmente alle organizzazioni sindacali gli eventi critici - ivi comprese le aggressioni - relativi al personale di Polizia Penitenziaria. Tale comunicazione successivamente sarà pubblicata sul sito istituzionale.

3. Salvo la tempistica prevista per la sottoscrizione del P.I.R. e degli accordi decentrati locali (P.I.L.), le trattative si concludono nel termine di quindici giorni dal loro inizio con il relativo verbale che deve riportare chiaramente la volontà delle parti (parte pubblica e ciascuna organizzazione sindacale avente titolo) e l'accordo raggiunto, trasfuso in un apposito articolato, sottoscritto dalle parti aderenti. Il verbale viene trasmesso entro 30 giorni alle organizzazioni sindacali. È facoltà di ciascuna organizzazione sindacale presente al tavolo di chiedere in sede di riunione l'allegazione a verbale di proprie note scritte a sostegno della volontà espressa.
4. Le riunioni sindacali e le commissioni paritetiche si tengono, ordinariamente, in presenza. E' facoltà dei partecipanti presenziare da remoto; l'Amministrazione avrà cura di assicurare questa facoltà. Per particolari esigenze motivate l'Amministrazione può indirle in videoconferenza. Per quanto riguarda il numero di

- rappresentanti per ciascuna sigla sindacale alle riunioni convocate dall'Amministrazione, si rimanda a quanto previsto all'art. 3, comma 11, dell'A.N.Q.
5. Le richieste di rinvio delle riunioni sindacali, oltre alle ipotesi già previste per i casi di convocazione di direttivi, congressi nazionali e regionali, sono vincolanti per l'Amministrazione se proposte da almeno tre sigle rappresentative.

Art. 5

Informazione preventiva

Sono oggetto di informazione preventiva tutte le materie indicate negli articoli 6 e 7 del presente Protocollo.

Essa è fornita con congruo anticipo di almeno 10 giorni, ove possibile in relazione alle preminenti esigenze dell'Amministrazione. L'informazione preventiva riguarda sia le materie oggetto di esame congiunto sia le materie della contrattazione decentrata.

Art. 6

Esame congiunto

1. Le materie oggetto di esame congiunto sono le seguenti:
 - a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio, fatto salvo quanto disposto all'art. 9, commi 4, 5 e 6 dell'Accordo Nazionale Quadro;
 - b) la mobilità interna, anche temporanea, a domanda e/o d'ufficio, fermo restando quanto dopo previsto dall'art. 16 concernente la mobilità;
 - c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - d) l'applicazione del riposo compensativo;
 - e) la programmazione dei turni di reperibilità;
 - f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione delle Unità Operative, degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
 - g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
 - h) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
 - i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) l'introduzione di nuove tecnologie anche per quanto attiene gli impianti di videosorveglianza e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi

generali di organizzazione degli uffici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro per i progetti eventualmente da realizzarsi in sede periferica (resta fermo il divieto di utilizzo degli strumenti tecnologici e degli impianti di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori);

2. Per le materie di cui al precedente comma, a seguito dell'informazione preventiva le parti procedono ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 164/2002 e dell'art. 4 dell'A.N.Q., secondo le seguenti modalità:
 - a) trasmessa l'informazione preventiva, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Nazionale Quadro, l'Amministrazione comunicherà la data fissata per l'esame. Tale incontro si concluderà nel termine tassativo di quindici giorni ovvero entro un termine più breve fissato dall'Amministrazione per motivi di urgenza.
 - b) durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'Amministrazione, non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali;
 - c) terminato l'esame, l'Amministrazione, acquisiti e valutati tutti gli elementi, assume le proprie autonome definitive determinazioni, da comunicare alle OO.SS., tranne che nelle materie oggetto di contrattazione. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

Art. 7

Materie oggetto di contrattazione decentrata

1. La contrattazione decentrata regola espressamente le materie individuate nell'art. 24 del D.P.R. 164/2002, così come specificate dall'art. 3 comma 8 dell'Accordo Quadro.
2. La parte pubblica è tenuta a dare informazione preventiva alle OO.SS. conformemente a quanto previsto nell'art. 5, comma 1, dell'accordo, in particolare per le materie previste ai punti a), d), e), m) dell'elenco di cui al comma seguente.
3. Le materie oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:
 - a) la possibilità di deroga al principio secondo cui i turni di servizio, della durata di sei ore, devono essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore;
 - b) la possibilità di ricorrere alla turnazione a giorni alterni;
 - c) la definizione dell'orario di inizio dei turni di lavoro, ivi compresi quelli fissi, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, dell'A.N.Q.;
 - d) nel rispetto dell'annuale contrattazione nazionale, gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5 lettera a) dell'articolo 24 del

- D.P.R. n. 164/2002 relativamente al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del predetto D.P.R.;
- e) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
 - f) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - g) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - h) le misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125;
 - i) le modalità di impiego del personale nei turni notturni, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.10, comma 4 dell'A.N.Q. 2023, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e legislative;
 - j) il numero di turni notturni che possono essere assegnati mensilmente, per ciascun ruolo, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e legislative;
 - k) la possibilità di deroga al prolungamento del servizio notturno oltre le sei ore, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e legislative;
 - l) individuazione dei posti di servizio che richiedono particolari attitudini e capacità professionali attinenti alla sicurezza, nonché l'individuazione dei criteri per la loro copertura, fatto salvo quanto previsto dall'art.21, comma 2, del DPR n.82/1999 e, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 16 del presente accordo;
 - m) il limite mensile di turni festivi domenicali e infrasettimanali per ciascun ruolo.

Art. 8

Commissione Arbitrale Regionale

1. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati sottoscritti dalle Direzioni del distretto opera la Commissione Arbitrale Regionale (di seguito indicata come C.A.R.), così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n.195/1995 e dall'art. 28 del DPR n.164/2002, presieduta dal Provveditore Regionale o da un dirigente delegato e composta pariteticamente da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del contratto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.
2. Per il suo funzionamento la C.A.R. si dota di un Regolamento adottato a maggioranza dei suoi componenti.

3. L'attivazione della C.A.R. è preceduta dal tentativo di conciliazione tra le parti secondo quanto previsto all'art. 3, comma 20, dell'A.N.Q.
4. Le delibere della C.A.R. sono recepite in provvedimenti formali del Provveditore Regionale cui le Autorità Dirigenti interessate dovranno attenersi e sono immediatamente esecutive.
5. In considerazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 19 e 20 dell'Accordo Quadro, la Commissione Arbitrale Regionale:
 - a) cura la soluzione dei conflitti instauratisi per difformità degli atti amministrativi emanati dalle Direzioni del distretto dagli accordi sottoscritti dalle stesse;
 - b) verifica la corrispondenza degli accordi decentrati ai principi e ai criteri contenuti nell'Accordo Nazionale Quadro e/o al Protocollo di Intesa Regionale ovvero ad ogni altro successivo accordo regionale.
6. Per le modalità delle riunioni della Commissione si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del presente Protocollo.

CAPO II

IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NEI SERVIZI

Art. 9

Articolazione dei turni di servizio

1. In sede di contrattazione decentrata locale è definita l'articolazione e la flessibilità dell'orario di lavoro che è funzionale ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi istituzionali, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e il regolare svolgimento delle attività trattamentali e dell'attività amministrativa degli uffici.
2. Per l'espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, principalmente a carico del N.T.P., l'articolazione dei turni di servizio è disposta tassativamente su quattro quadranti orari giornalieri, nel rispetto di quanto previsto nei commi 12, 13 e 14 dell'art. 9 dell'A.Q.N.
3. Le Organizzazioni Sindacali acquisiscono le informazioni relative ai servizi, anche del personale impiegato nei NN.TT.PP., attraverso i profili dedicati all'utilizzo del software G.U.S.Web secondo le previsioni di cui all'art. 7 dell'A.N.Q., pertanto non potrà essere più richiesta copia dei fogli di servizio, della programmazione mensile o dei cosiddetti "brogliacci". In attesa della piena funzionalità del Sistema rimane in vigore l'attuale modalità di invio in forma digitale alle Organizzazioni Sindacali.
4. I turni programmati possono essere soggetti a variazioni per improvvise e motivate esigenze di servizio o per documentate necessità di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso il Comandante del reparto informa tempestivamente,

dando conferma per iscritto, il dipendente della variazione del turno e delle ragioni. Quando sia il dipendente a chiederne la variazione, il medesimo presenta istanza scritta al Comandante del reparto. L'eventuale diniego, comunicato per iscritto, è circoscritto alle sole ipotesi dell'impossibilità di assicurare il cambio.

5. I principi contenuti nel comma che precede potranno essere oggetto di accordo specifico a livello locale per meglio dettagliarli e renderli effettivi.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 15 A.N.Q. e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, al rientro dalle assenze a qualsiasi titolo, il personale effettuerà il turno di servizio previsto dalla programmazione mensile.

Art. 10

Criteri per l'impiego del personale nei turni festivi, serali e notturni

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e legislative le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione locale nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) per ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione locale;
 - b) non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione locale;
 - c) il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno d'età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti e di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Il predetto personale può essere impiegato nel turno notturno soltanto qualora tutto il restante personale abbia raggiunto il limite dei turni notturni previsti dalla contrattazione locale.
2. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali in eccedenza rispetto al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione locale.

A ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, notturni e festivi in eccedenza all'aliquota mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione locale, tenendo conto dell'organico effettivo.

3. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:
- a) turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito ma non superiori a sei turni mensili;
 - b) turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito, senza superare tre turni mensili. Tale limite è ridotto a 2 nei mesi in cui i giorni festivi sono 4;
 - c) turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito senza superare gli otto turni mensili.
4. In sede locale la definizione dei criteri per la programmazione del piano ferie estivo, il cui periodo è compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre e preferibilmente concentrato tra il 1 Luglio e il 31 Agosto, sarà oggetto di informazione ed esame, fatto salvo che andrà garantito nella misura massima possibile il diritto alle ferie e comunque in misura di almeno un terzo di tutto personale effettivo e nel caso si intenda garantire maggiore fruizione non al di sotto dei livelli minimi di sicurezza definiti in sede locale dalla Direzione. Tale aliquota si applica anche nelle ferie natalizie e pasquali.

Art. 11

Prestazioni di lavoro straordinario e turni di ripose compensativo

1. Esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 164/2002 ogni anno, sulla base del budget disponibile nel distretto, il Provveditore ripartisce i fondi a favore degli Istituti e Servizi dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 4 dell'A.N.Q.
2. In sede di esame a livello decentrato si provvederà, annualmente, ad individuare ulteriori criteri di dettaglio per l'utilizzazione di prestazioni eccedenti l'orario ordinario di lavoro.
3. Tenendo conto che l'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dall'art. 29 del D.lgs. 27 dicembre 2019, n.172, stabilisce che gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria «possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto», le prestazioni di lavoro straordinario sono prioritariamente richieste per le finalità e secondo i criteri, anche relative alle predette attività connesse, di cui all'art. 11, comma 5, lett. a), b) e c) dell'A.N.Q., che si ricordano essere:
 - a) la garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina della struttura penitenziaria;

- b) il conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria;
- c) consenso del dipendente, preventivamente espresso per iscritto, all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
4. Al personale verrà richiesto, entro il mese di novembre dell'anno precedente quello di riferimento, o in caso di assenza al suo rientro, di formulare per iscritto il proprio consenso preventivo allo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario. Le prestazioni straordinarie saranno pertanto richieste prioritariamente al personale che ha espresso il suo consenso. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 dell'A.N.Q., possono essere richieste con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario, anche senza il consenso del dipendente, in caso di particolari ed inderogabili motivate esigenze di servizio da ricondurre in via preminente alla sicurezza.
5. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione, in apposito albo dell'Istituto, situato in luogo tale da garantire la riservatezza, di un prospetto mensile, sottoscritto dall'Autorità Dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, anonimo e con indicazione della qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario. In esso sarà riportata l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni. Esso sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza mensile e modalità informatica con indicazione del numero di unità per qualifica e dell'unità operativa o ufficio ove presta servizio.
- Ove il personale di polizia penitenziaria richieda le credenziali di accesso al proprio profilo sul portale G.U.S. WEB, utile anche alla verifica delle proprie competenze, le Direzioni di appartenenza ne assicureranno il tempestivo rilascio attraverso i referenti G.S.I. di riferimento, provvedendo anche ad installare postazioni informatiche in luoghi di libero accesso e tali da garantire la riservatezza.
6. Al personale del Corpo di polizia Penitenziaria, dichiarato dalla competente C.M.O. parzialmente non idoneo al servizio, ovvero dichiarato temporaneamente idoneo con limitazioni dal medico del lavoro, non devono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario. Con riguardo alle ulteriori esenzioni dalle prestazioni di lavoro straordinario del personale si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 10, dell'Accordo Quadro.

7. Al dipendente deve essere garantita la corresponsione delle prestazioni di lavoro straordinario. E' facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo o di recupero ore, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti. Per la disciplina dei turni di riposo compensativo si rimanda alle previsioni di cui all'art. 12 dell'AQN.

Art. 12

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità

1. Il Provveditorato, previa informativa alle organizzazioni sindacali, assegna i turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 13 comma 3 dell'A.N.Q., tenendo conto dei livelli di sicurezza degli istituti, del numero e tipologia dei detenuti, dei circuiti penitenziari, delle carenze di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione Centrale.
2. I turni di reperibilità, disposti ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'AQN dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore di istituto, sono indicati nel foglio di servizio.

Art. 13

Turni notturni del personale con oltre cinquanta anni di età o trent'anni di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 4 lett. c) dell'A.N.Q. è demandata alla contrattazione decentrata l'individuazione delle modalità di impiego del predetto personale, nell'ambito dei servizi di vigilanza e osservazione dei detenuti e vigilanza armata, nel rispetto, per ragioni di omogeneità tra gli istituti, dei seguenti principi:
 - a) nei turni notturni sarà impiegato prioritariamente il personale con età anagrafica inferiore ai 50 anni o con anzianità di servizio inferiore ai 30 anni o coloro i quali, pur avendo superato i predetti limiti, non hanno fatto richiesta di esenzione;
 - b) il personale che ha superato 50 anni di età ovvero maturato oltre 30 anni di servizio che non ha fatto richiesta di esenzione verrà impiegato, ove possibile, solo dopo che il restante personale abbia già assicurato il tetto massimo di turni notturni previsto dall'art. 10 comma 9 lett. a) dall'Accordo Quadro o, se inferiore, quanto previsto a livello di contrattazione locale.
2. Tutto il personale con più di 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio che espleta servizio notturno, deve svolgere tassativamente il turno di sei ore, salvo consenso ad effettuare lavoro straordinario o ove sussistano inderogabili e

comprovate esigenze di servizio, così come previsto dall'art. 10 comma 4 lett. c) dell'A.N.Q.

Art. 14

Pari opportunità di genere sul lavoro e nello sviluppo professionale

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 dell'A.N.Q., tutti i servizi, ad eccezione di quello di vigilanza ed osservazione all'interno delle sezioni (art. 42, d.P.R. 82/1999), nei quali deve essere assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia Penitenziaria sono impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni dalle disposizioni di legge e regolamenti.
2. Sia a livello decentrato che locale l'Amministrazione:
 - promuove interventi in grado di favorire lo sviluppo di un clima positivo tra gli uomini e le donne nel lavoro, incidendo fortemente sulle motivazioni sul lavoro e sulla sua qualità;
 - favorisce, attraverso la realizzazione di azioni positive ai sensi della L. 125/91, la rimozione delle cause che incidono negativamente sugli avanzamenti professionali e di carriera delle lavoratrici;
 - favorisce le condizioni per uomini e donne per la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari ai sensi della legge 53/2000.
3. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, le Direzioni, in sede locale, nell'impiego del personale, dovranno garantire *in primis* la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della Legge 395/90 individuando criteri e modalità idonei ad assicurare la realizzazione di tale obiettivo in sede di esame congiunto.
4. È demandata alla contrattazione locale l'individuazione di meccanismi che favoriscano un avvicendamento periodico di tutto il personale di Polizia Penitenziaria.

Art. 15

Formazione ed aggiornamento del personale

Fermo restando il contenuto dell'art. 14 dell'A.Q.N., che si richiama in ogni sua parte, le Direzioni informeranno le Organizzazioni Sindacali e tutto il personale dipendente, con ogni mezzo ritenuto più efficace (avvisi in bacheca, conferenze di servizio, email, etc.), dei corsi in programma.

Art. 16

Criteri per la mobilità interna del personale

1. Considerata la necessità di dare uniformità ai criteri di valutazione da impiegare nelle procedure di mobilità interna negli istituti e nei servizi e nel contempo di dover salvaguardare la specificità organizzativa di ognuna delle suddette articolazioni, si uniforma la disciplina così come indicato nei commi seguenti.

2. La rotazione riguarda tutti i posti di servizio a carica fissa (istituzionali e non), compresi quelli ove è prevista la specializzazione. Per il personale non ancora specializzato e per i casi di uscita a qualsiasi titolo di personale specializzato, procedendosi con interpello, la sostituzione avverrà con personale specializzato, ove presente, diversamente con altro personale nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo indipendentemente dal ruolo.

Nei casi in cui sia necessario far fronte alla contemporanea sostituzione di tutte le unità addette all'ufficio/settore uscenti a vario titolo, la Direzione, previo confronto sindacale, può prorogare per un periodo massimo di mesi "sei" l'incarico dell'unità uscente più anziana nel settore.

3. Il personale appartenente alle cariche fisse che risulta stabilizzato in base alle procedure regolate dall'accordo regionale della mobilità del 2005 rimane tale sino all'uscita dello stesso per:

- quiescenza;
- dimissioni;
- trasferimento ad altra sede, ad altro incarico, o passaggio ad altro ruolo;
- provvedimento di rimozione per gravi motivi relativi all'efficienza del settore e punito con sanzione superiore alla pena pecuniaria.

Lo stesso verrà sostituito utilizzando le nuove procedure e tempistiche di rotazione regolate dal presente accordo.

Per quanto riguarda la richiesta di dimissione il dipendente assicura la sua permanenza nell'incarico per il necessario affiancamento del sostituto nel rispetto dei tempi stabiliti dal PIL, entro e non oltre 60 giorni.

4. L'accesso è regolato tramite procedura d'interpello, compreso per il personale che svolge le mansioni di armaiolo. In questo caso l'interpello sarà rivolto ai dipendenti di uguale specializzazione.

L'interpello, da effettuarsi per ruoli, riguarderà anche l'incarico di coordinatore di uffici e/o unità operative che rimarrà in carica per anni tre. Per questi ultimi in particolare, gli interPELLI saranno rivolti innanzitutto al ruolo degli ispettori e ove non presenti a quello dei sovrintendenti.

5. Laddove l'interpello vada deserto, la Direzione provvederà d'ufficio, con incarichi temporanei, indicando successivo interpello entro un anno.

6. Qualora per motivi d'urgenza si dovesse provvedere all'immediata sostituzione di una unità nei suddetti posti, in assenza di graduatoria valida, l'Amministrazione, previa informativa, potrà nell'immediatezza provvedere direttamente all'individuazione di sostituti da assegnare provvisoriamente, fissando contestualmente la data dell'interpello per la sostituzione definitiva, entro 15 giorni. In caso di dimissione del dipendente, sarà applicata la procedura prevista dal presente comma.

Nei casi di comprovate situazioni di pregiudizio per l'ordine e la sicurezza dell'istituto al momento della contestazione di un'infrazione disciplinare superiore alla pena pecuniaria, il dipendente può essere sospeso in via cautelare con provvedimento adeguatamente motivato del Direttore. Nel caso il dipendente non venga sanzionato, qualora ancora interessato, verrà reintegrato nel posto di servizio con recupero del periodo di sospensione. Può partecipare ad altri interPELLI con i criteri del P.I.D. vigente. La sostituzione avverrà con provvedimento del Direttore e con un incarico temporaneo.

7. Nella diversa ipotesi in cui si debba procedere alla temporanea sostituzione per assenza continuativa non programmata superiore a trenta giorni di una o più unità uscenti non a domanda (a meno che non si tratti di domanda ex art. 7 D.P.R. 254/99 e fino a un massimo di quattro mesi), la Direzione, in assenza di valida graduatoria e previa informativa alle OO.SS., procederà nel rispetto delle modalità di cui al quinto comma. In ogni caso il termine di tale assegnazione coincide con il rientro in servizio dell'unità assente o con il termine massimo di permanenza nel servizio. L'assenza non pregiudica la scadenza naturale dell'incarico che rimane tassativa.

Nel caso di necessità di incrementare temporaneamente per situazioni di emergenza (non oltre un mese) l'organico assegnato ad un posto di servizio il cui accesso è vincolato a procedure d'interpello, la Direzione provvederà direttamente informando contestualmente le OO.SS.

8. La mobilità si fonda sul presupposto di dover provvedere alla sostituzione di uno o più addetti in ragione di loro:

- a) dimissione;
- b) mancato superamento del periodo di prova;
- c) trasferimento ad altra sede o ad altro incarico o passaggio ad altro ruolo;

- d) provvedimento di rimozione per gravi motivi relativi all'efficienza del settore e punito con sanzione superiore alla pena pecuniaria;
- e) scadenza naturale dell'incarico;
- f) provvedimenti con i quali vengono inviati, a domanda, a prestare servizio presso altre articolazioni dipartimentali (G.O.M., N.I.C., Prap, Istituti ed altri servizi, Istituti di Istruzione e Scuole di Formazione) e altre strutture dello Stato per un periodo complessivo superiore a 40 gg.

È escluso dai processi di mobilità il personale non appartenente all'organico dell'istituto e quello già assegnato ad altro istituto o servizio che ha differito la partenza.

Il personale distaccato d'ufficio a seguito di chiusura temporanea di sede può partecipare alla mobilità.

È altresì escluso il personale destinatario di provvedimento di rimozione per gravi motivi relativi all'efficienza al servizio e punito con sanzione superiore alla pena pecuniaria quando partecipa all'interpello per l'Ufficio da cui è stato rimosso ed il personale ex art. 11 comma 9 dell'A.Q.N. vigente (parzialmente non idoneo al servizio) e il personale esonerato temporaneamente dai servizi operativi e assegnato presso altri servizi dal Medico del Lavoro e/o dalla competente C.M.O.;

9. I titoli da considerarsi in sede di valutazione saranno:

- a) titolo di studio;
- b) attestato di formazione professionale attinente all'incarico da ricoprire;
- c) giudizio di fine anno;
- d) anzianità di servizio nel Ruolo;

Tutti i titoli devono essere dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza dell'interpello e verranno autocertificati a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le valutazioni degli attestati di formazione sono a cura della commissione esaminatrice che ne verifica la pertinenza rispetto al bando di interpello e motiva con provvedimento l'eventuale non attribuzione del punteggio.

10. I punteggi da attribuire ad ognuno dei predetti titoli saranno:

- | | | |
|------|---|---|
| a) | Titoli di studio: | |
| I) | laurea specialistica o vecchio ordinamento
(+ master 1°liv. 0,25 o master 2°liv. 0,5 non cumulabili) | 5 |
| II) | laurea triennale
(+ master 1°liv. 0,25) | 4 |
| III) | diploma di scuola secondaria di II grado (superiori) | 3 |

- | | |
|--|---|
| IV) diploma di qualifica professionale | 2 |
| V) diploma di scuola secondaria di I grado (medie) | 1 |

I punteggi non sono cumulabili.

- b) Attestati di formazione professionali rilasciati dall'Amministrazione o da enti formativi accreditati dalle Regioni e/o dalle Province Autonome:
Punti 0,10 per ciascun titolo per un massimo di 1 punto.
- c) Giudizio di fine anno, con riferimento all'ultimo attribuito:
da 20 a 30+2 ogni punto vale 0,10 punti;
- d) Anzianità di servizio nel Ruolo: 0,40 per ogni anno di servizio, da uno a quindici anni, e 0,20 per ogni anno di servizio in aggiunta ai precedenti dal sedicesimo anno in poi. La frazione superiore a 6 mesi ha la valenza di un anno come calcolo di anzianità.
- e) 1 punto aggiuntivo per il personale di tutti i ruoli che ha svolto, in qualsiasi sede, 10 anni continuativi di servizio a turno articolati sulle 24 ore e non soggetti ad interpello.

La formazione della graduatoria è affidata ad una Commissione che è composta dal Direttore, dal Comandante del Reparto, dal capo del settore o dai loro sostituti individuati nel bando di interpello. Dei lavori viene redatto processo verbale.

La graduatoria provvisoria redatta dalla Commissione viene portata a conoscenza dei partecipanti e delle sigle sindacali affinché possano presentare eventuali osservazioni per evidenziare vizi o errori entro 15 giorni, al termine dei quali la graduatoria diventa definitiva.

La formazione della graduatoria comporterà la somma matematica di tutti i punteggi ottenuti rispetto ai titoli posseduti. A parità di punteggio verrà scelto il candidato più alto nella qualifica e a parità di qualifica quello con anzianità maggiore nella qualifica. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica mediante affissione nella bacheca della direzione o del servizio e contestualmente inviata alle OO. SS. Essa avrà validità annuale dalla data di perfezionamento. Si farà riferimento alla graduatoria per l'eventuale avvicendamento del personale che intenda o debba essere assegnato ad altro incarico. L'immissione nel nuovo incarico dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di emanazione dell'interpello.

11. L'assegnazione definitiva all'incarico è subordinato al superamento di un periodo di prova fissato in mesi quattro. L'eventuale esclusione dovrà avvenire con relazione motivata del capo settore e decisione dell'A.D. dettagliatamente motivata e notificata all'interessato.

12. Il personale appartenente alle cariche fisse può partecipare a qualsiasi interpello ma verrà collocato in coda alla graduatoria. Tuttavia, il personale appartenente al ruolo

Agenti/Assistenti già carica fissa e uscito per passaggio al ruolo superiore, non verrà collocato in coda alla graduatoria qualora partecipi ad interPELLI per il nuovo ruolo conseguito. Se il dipendente risulta dimissionario o in uscita per scadenza naturale dell'incarico, verrà posto in graduatoria, al pari dei dipendenti turnisti, solo se il tempo intercorso tra le dimissioni e/o scadenza naturale e la data di pubblicazione del nuovo bando d'interpello, sarà di almeno un anno. Inoltre, nell'ipotesi in cui il dipendente risulti trasferito in una nuova sede, lo stesso non è tenuto ad espletare un anno di servizio a turno e, pertanto, non verrà collocato in coda alla graduatoria.

13. È demandata al tavolo locale l'individuazione del periodo di affiancamento del vincitore nel nuovo incarico.

14. Nel rispetto delle norme contrattuali viene demandata al tavolo locale l'indicazione per ciascun interpello della permanenza nei posti fissi, nel rispetto dell'arco temporale minimo di un anno e massimo di tre anni. Per gli incarichi presso l'ufficio matricola, la segreteria polizia penitenziaria e M.O.F., il periodo di rotazione temporale è pari a sessanta mesi.

15. Negli incarichi fissi dove è previsto un sostituto, il tempo di permanenza nell'incarico coincide con quello del titolare. L'individuazione del sostituto, per uffici o settori composti da una unità, avverrà per mezzo di graduatoria specifica nell'ambito dello stesso interpello. Pertanto, saranno formate due graduatorie distinte, una per il titolare e una per il sostituto. Ricoprire l'incarico di sostituto non incide in alcun modo sui requisiti e sulle posizioni nello stesso interpello ed in altri.

16. Il personale risultato vincitore di un interpello, con l'accettazione formale dell'incarico al momento dell'assegnazione, decade dalla posizione in graduatoria dei precedenti interPELLI ai quali ha partecipato.

Art. 17

Criteria per la mobilità esterna temporanea a domanda sul territorio regionale

Il Provveditorato si impegna a rispettarne i criteri e le modalità previste dall' art. 7 D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dalla nota GDAP n.45841 dell'08.02.2018 del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.

Art. 18

Benessere del Personale

L'Amministrazione, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, individua i criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e del benessere del personale.

Le Direzioni si attivano affinché i luoghi di lavoro siano decorosi e prestano particolare attenzione agli spazi ricreativi destinati al personale quali palestre, sale convegno,

biblioteche, sale tv, locali per lavanderie a pagamento, etc., agevolando la possibilità di accedere a connessioni Internet e *pay tv*.

Le Direzioni, qualora sia possibile ed in particolari periodo di tempo, possono istituire servizi di accompagnamento da e per l'istituto penitenziario.

Art. 19

Commissioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 395/95 come modificato dall'art. 22 comma 2 D.P.R. 51/09 e successive modifiche.

Le Commissioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 395/95, come modificato dall'art. 22 comma 2 D.P.R. 51/09, sono costituite a livello periferico presso la sede del Provveditorato Regionale. Per la revisione delle stesse si procederà con criteri omogenei rispetto a quanto previsto dall'Accordo stipulato a livello centrale tra il Capo del Dipartimento e le OO.SS. in data 10 maggio 2011, così come previsto dalla lettera circolare GDAP0271478-2011 del 11.07.2011. Tali Commissioni, presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione, saranno composte, in pari numero, da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da rappresentanti dell'Amministrazione.

Art. 20

Nuclei Traduzione e Piantonamenti

Le parti convengono che, per la complessità e la specificità dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti, il relativo articolato rimane disciplinato da separato accordo.

Art. 21

Norme transitorie e finali

1. Il presente Protocollo è immediatamente efficace e sarà applicato puntualmente dalle Direzioni. Per l'effetto, cessano di avere giuridica esistenza anche i Protocolli d'Intesa Locali delle Direzioni degli Istituti penitenziari ed in particolare ogni norma afferente la materia di cui all'art. 15 del presente. In deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, le procedure d'interpello avviate prima della sottoscrizione del presente Protocollo saranno concluse sulla base delle norme previgenti; analogamente resteranno efficaci per il periodo previsto le graduatorie definitive degli interPELLI già conclusi.
2. Le Direzioni degli istituti penitenziari avvieranno le procedure per la stipula dei Protocolli di intesa locali nei termini fissati dall'art. 3, comma 7 dell'A.N.Q. del 05 ottobre 2023; più precisamente, i Direttori degli Istituti convocheranno le

organizzazioni sindacali, per l'avvio dei lavori dell'Accordo decentrato locale, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa Regionale, fornendo la relativa documentazione almeno dieci giorni antecedenti la data della prima riunione; i relativi lavori dovranno concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.

Art. 22

Norma conclusiva

Il Provveditore regionale, nell'ambito delle specifiche competenze demandate dalle vigenti norme, esercita tutte le proprie prerogative per l'effettiva, completa, puntuale applicazione dell'A.N.Q., compreso il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 165/2001.

Le parti concordano di verificare dopo 12 mesi dalla sottoscrizione l'andamento del presente Protocollo.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo costituisce violazione contrattuale.

Padova, 05 marzo 2026

F.to parte pubblica

F.to parte sindacale

